

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 febbraio 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2016, n. 10.

Modifica alla legge regionale 23 febbraio 2016, n. 2 (Sospensione temporanea della presentazione di domande per medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita e centri commerciali di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)). (16R00546) .. Pag. 1

LEGGE REGIONALE 5 luglio 2016, n. 11.

Interventi in favore delle vittime della criminalità. (16R00547) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 5 luglio 2016, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche) e alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l'esercizio delle professioni turistiche). (16R00548) Pag. 2

LEGGE REGIONALE 5 luglio 2016, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio). (16R00549) Pag. 2

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 5 agosto 2016, n. 14.

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 - 2018. (16R00512) Pag. 3

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 2 agosto 2016, n. 23.

Riorganizzazione Dipartimento Istruzione e Formazione italiana. (16R00505) Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 2 agosto 2016, n. 24.

Modifiche al regolamento sull'utilizzo dei siti radioripetitori della Provincia. (16R00504) Pag. 9



**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 agosto 2016, n. **0160/Pres.**

Regolamento recante modifiche al regolamento in materia di anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato, in attuazione dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 maggio 2016, n. 0105/Pres. (16R00486) Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 settembre 2016, n. **0168/Pres.**

Regolamento per la concessione di contributi finalizzati all'installazione di apparecchiature di erogazione di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14. (16R00490) Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 settembre 2016, n. **0169/Pres.**

Regolamento di modifica del regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209. (16R00491) Pag. 14

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 settembre 2016, n. **16.**

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione «Rete Italiana Città Sane-OMS». (16R00472) Pag. 20

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 agosto 2016, n. **60/R.**

Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 «Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri» recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni. (16R00454) Pag. 21

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 9 agosto 2016, n. 59, della Regione Toscana concernente «Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010. (Pubblicata sul B.U. n. 35 del 12/08/2016).». (16R00481) Pag. 35



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2016, n. 10.

Modifica alla legge regionale 23 febbraio 2016, n. 2 (Sospensione temporanea della presentazione di domande per medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita e centri commerciali di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 12 del 30 giugno 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 1 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 2 (Sospensione temporanea della presentazione di domande per Medie strutture di vendita, Grandi strutture di vendita e Centri commerciali di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio))

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 2/2016, dopo le parole: «l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni» sono inserite le seguenti: «ovvero fino alla individuazione degli ambiti territoriali per l'insediamento di grandi strutture di vendita, centri commerciali, parchi commerciali, distretti commerciali tematici, polo enogastronomico» e la parola: «giugno» è sostituita dalla seguente: «luglio».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 29 giugno 2016

TOTI

16R00546

LEGGE REGIONALE 5 luglio 2016, n. 11.

Interventi in favore delle vittime della criminalità.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 14 del 13 luglio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Assistenza e aiuto alle vittime dei reati della criminalità

1. La Regione favorisce gli interventi di assistenza e di aiuto ai familiari degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, deceduti, vittime della criminalità, mediante:

- a) assistenza legale;
- b) contributi utili ad affrontare emergenze economiche causate dal decesso.

2. La Regione prevede il patrocinio a proprie spese nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano indagati per aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell'esimente della legittima difesa. Il presente comma si applica ai cittadini nei cui confronti l'azione penale è esercitata a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo dando priorità ai soggetti di età superiore ai sessantacinque anni.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante variazione compensativa di euro 20.000,00, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della Missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza» Programma 2 «Sistema integrato di sicurezza urbana» dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2016-2018 - esercizio 2016.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.



Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 5 luglio 2016

TOTI

16R00547

LEGGE REGIONALE 5 luglio 2016, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche) e alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l'esercizio delle professioni turistiche).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 14 del 13 luglio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 26 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche)

1. Il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 2.

Modifica all'art. 65 della legge regionale n. 32/2014

1. Il comma 3 dell'art. 65 della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 3.

Modifica all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l'esercizio delle professioni turistiche).

1. Al comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «della validità di anni cinque» sono soppresse.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 5 luglio 2016

TOTI

(Omissis).

16R00548

LEGGE REGIONALE 5 luglio 2016, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 14 del 13 luglio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 5 della legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio)

1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Per gli edifici ricadenti nel territorio dei parchi si applica la disciplina relativa agli interventi di ampliamento e di mutamento di destinazione d'uso stabilita nei relativi piani in conformità al vigente piano paesistico regionale (PTCP), salva la facoltà di ogni Ente Parco di individuare le aree in cui sono applicabili le disposizioni degli articoli 3, 3-bis e 4 nel rispetto delle esclusioni di cui ai commi 1 e 2 mediante apposita deliberazione com-



portante adozione di variante al vigente piano del Parco da approvarsi con le procedure previste dalla normativa statale e regionale in materia e nel rispetto della disciplina sulla valutazione ambientale strategica e sulla valutazione di incidenza. Resta fermo per ogni singolo intervento il rilascio del prescritto nulla-osta da parte dell'Ente Parco ai sensi della vigente normativa in materia di aree protette, nonché il rilascio della prescritta autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 2.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 49/2009

1. L'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: «Sono di competenza della Regione l'approvazione di tali varianti a norma della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni e, ove si tratti di immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 3.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 49/2009

1. L'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: «Sono di competenza della Regione l'approvazione di tali varianti a norma della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni e, ove si tratti di immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 5 luglio 2016

TOTI

(*Omissis*).

16R00549

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 5 agosto 2016, n. 14.

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 - 2018.

(*Pubblicata nel Supplemento n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32/I-II del 9 agosto 2016*)

(*Omissis*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 1.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 - 2018, di cui all'art. 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 22, sono introdotte le variazioni previste nell'allegato concernente «Assestamento del bilancio di previsione 2016 - 2018».

2. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione dell'entrata presenta le seguenti variazioni:

a) anno 2016: in termini di competenza + 69.588.856,51 euro e in termini di cassa + 119.640.312,96 euro;


b) anno 2017: in termini di competenza + 27.543.198,72 euro;

c) anno 2018: in termini di competenza + 25.411.351,63 euro.

Art. 2.

Variazioni allo stato di previsione della spesa

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 - 2018, di cui all'art. 2 della legge provinciale n. 22 del 2015, sono introdotte le variazioni previste nell'allegato concernente «Assestamento del bilancio di previsione 2016 - 2018».



2. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni:

a) anno 2016: in termini di competenza + 69.588.856,51 euro e in termini di cassa + 1.019.640.312,96 euro;

b) anno 2017: in termini di competenza + 27.543.198,72 euro;

c) anno 2018: in termini di competenza + 25.411.351,63 euro.

Art. 3.

Allegati al bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011

1. In relazione alle variazioni apportate dagli articoli 1 e 2 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato concernente «Assestamento del bilancio di previsione 2016 - 2018», previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per quanto modificati.

Art. 4.

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste dalla tabella B.

3. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella C.

Art. 5.

Modalità di ripiano del maggiore disavanzo determinato dal riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi

1. Il ripiano del maggiore disavanzo al 1° gennaio 2016, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dell'art. 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015 (Criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011), è disposto in n. 30 esercizi a quote annue costanti di 11.709.034,01 euro a partire dal 2016.

2. Le quote di ripiano del maggiore disavanzo di cui al comma 1 sono finanziate con le maggiori risorse che si rendono disponibili in ciascun esercizio a seguito della reimputazione dei residui attivi a cui non corrispondono residui passivi reimputati agli esercizi successivi, con le entrate a libera destinazione e le economie sui capitoli di spesa finanziate con entrate di libera destinazione.

3. Le maggiori risorse che si rendono disponibili in ciascun esercizio a seguito della reimputazione dei residui attivi a cui non corrispondono residui passivi reimputati agli esercizi successivi concorrono per l'intero importo alla riduzione del maggiore disavanzo fino al completo recupero dello stesso.

Art. 6.

Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi, risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti del bilancio sono riportate nell'allegato concernente «Assestamento del bilancio di previsione 2016 - 2018».

Art. 7.

Disposizioni correlate all'ordinamento finanziario del Trentino - Alto Adige

1. In conformità all'accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione Trentina - Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, recepito dall'art. 1, commi da 406 a 413, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, in particolare, in coerenza con la disciplina concernente l'eshaustività dei concorsi agli obiettivi di finanza pubblica, sia in termini di indebitamento netto che di saldo netto da finanziare, posti a carico del sistema territoriale provinciale integrato di cui all'art. 79, comma 4, dello Statuto, gli enti territoriali compresi nel predetto sistema considerano, ai fini dell'equilibrio dei bilanci, l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa.

Capo II

MODIFICAZIONI DI LEGGI PROVINCIALI

Art. 8.

Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

1. Nel comma 5 dell'art. 22-bis della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: «La commissione esaminatrice dei concorsi è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta dal dirigente del dipartimento competente in materia di personale, che la presiede, da un componente del nucleo di valutazione dei dirigenti e



da tre persone particolarmente qualificate, esperte in organizzazione del lavoro. management e pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «La commissione esaminatrice dei concorsi è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta dal dirigente del dipartimento competente in materia di personale - o da altro dirigente nominato su proposta di quest'ultimo - che la presiede, da un componente del nucleo di valutazione dei dirigenti e da tre persone particolarmente qualificate, esperte nelle materie oggetto d'esame, che non ricoprono cariche politiche».

2. Al comma 1 dell'art. 34-*bis* della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «relativo all'incarico già conferitogli», sono inserite le seguenti: «Una volta avviate le procedure per l'individuazione degli incaricati, l'incarico può essere mantenuto anche per l'ulteriore periodo necessario per il completamento di queste procedure e per la conseguente assegnazione dell'incarico»;

b) dopo le parole: «per ragioni motivatamente espresse nell'atto di incarico» sono inserite le seguenti: «ed entro i limiti di durata previsti da questo comma».

3. Il comma 2 si applica anche agli incarichi di sostituzione provvisoria di dirigente di servizio e di responsabile di ufficio assegnati ai sensi dell'art. 31 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e dall'art. 42, comma 5, della legge provinciale 3 aprile 2015, n. 7 (Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge finanziaria provinciale 2015 e della legge provinciale sull'Europa 2015).

Art. 9.

Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016), della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria provinciale 2013), e altre disposizioni in materia di spesa per il personale provinciale.

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) le parole: «204.083.250 euro» sono sostituite dalle seguenti: «204.830.186 euro»;

b) nella lettera b) le parole: «203.685.380 euro» sono sostituite dalle seguenti: «203.740.526 euro»;

c) nella lettera c) le parole: «201.724.035 euro» sono sostituite dalle seguenti: «201.779.181 euro».

2. Nella lettera a) del comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale n. 21 del 2015 le parole: «477.245.550 euro» sono sostituite dalle seguenti: «476.664.950 euro».

3. Al comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «è determinato» sono inserite le seguenti: «in aggiunta a quanto già stanziato in bilancio per il finanziamento dell'indennità di vacanza contrattuale»;

b) le parole: «43.811.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «46.811.000 euro»;

c) le parole: «52.631.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «55.631.000 euro».

4. Al comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 46.811.000 euro per l'anno 2016»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) 55.631.000 euro per l'anno 2017».

5. Al comma 5 dell'art. 24 della legge provinciale n. 25 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «definiti dalla Giunta provinciale», sono inserite le seguenti: «per l'assunzione. nel rispetto dei contingenti previsti dalla normativa vigente. di un massimo di due responsabili d'ufficio»;

b) le parole: «pari a 450.000 euro per l'anno 2016, a 900.000 euro per l'anno 2017 e a 1.500.000 euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1.500.000 euro per l'anno 2017».

6. Per l'anno 2016, al personale con qualifica forestale appartenente al corpo forestale provinciale e al personale appartenente al corpo permanente provinciale dei vigili del fuoco, escluso il personale con qualifica di pilota di elicottero, di dirigente e di direttore, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), alle condizioni previste e disciplinate dal primo e secondo periodo di quest'ultimo comma.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede con le integrazioni di stanziamento disposte con il presente assestamento sulla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 1 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti). Per gli anni successivi al 2018 la relativa spesa è stanziata con i rispettivi bilanci di previsione.


8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 5 e 6, stimati nell'importo di 409.000 euro per il 2016 e di 152.710 euro dal 2017, si provvede con le integrazioni di stanziamento disposte con il presente assestamento sulla missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 10 (risorse umane), titolo 1 (spese correnti). Per gli anni successivi al 2018 la relativa spesa è stanziata con i rispettivi bilanci di previsione.

Art. 10.

Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è sostituita dalla seguente:

«b) monitoraggio dell'offerta turistica provinciale con differenziata attività di verifica del relativo andamento nei diversi ambiti turistici ed analisi dei mercati di riferimento».



2. Al comma 1 dell'art. 16-*bis* della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «notti di soggiorno consecutive presso la medesima struttura, comunque non inferiore alle dieci, per le quali è dovuta l'imposta» sono inserite le seguenti: «il regolamento può prevedere modalità particolari di computo di questo periodo con riferimento a soggiorni ripetuti che s'interrompono nel fine settimana»;

b) le parole: «e negli alloggi previsti rispettivamente dall'art. 30, comma 1, lettera d), e dall'art. 37-*bis* della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)» sono sostituite dalle seguenti: «previste dall'art. 30, comma 1, lettera d), della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)»;

c) le parole: «questi alloggi e strutture sono concessi in locazione al turista, indipendentemente dall'effettiva fruizione dell'alloggio» sono sostituite dalle seguenti: «queste strutture sono concesse in locazione al turista, indipendentemente dall'effettiva fruizione della struttura»;

d) dopo le parole: «art. 4, comma 8», sono inserite le seguenti: «e dell'art. 5, comma 2».

3. La lettera a) bis del comma 4 dell'art. 16-*bis* della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è abrogata.

4. Dopo l'art. 16-*bis* della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è inserito il seguente:

«Art. 16-*ter* (Imposta provinciale dovuta dai soggetti che concedono in locazione alloggi per uso turistico). —

1. Per gli alloggi per uso turistico individuati dall'art. 37-*bis* della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, i soggetti che concedono in locazione per uso turistico case o appartamenti sono tenuti al versamento di un'imposta provinciale stabilita nella misura forfettaria compresa tra 20 e 50 euro per ciascun posto letto e per ciascun anno solare, secondo quanto disposto dal regolamento di esecuzione previsto dall'art. 16-*bis*, comma 9.

2. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3, 7, 8, 9 e 11 dell'art. 16-*bis*.

3. Le disposizioni regolamentari per l'attuazione di quest'articolo entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione».

5. L'imposta prevista dall'art. 16-*ter* della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017; fino a questa data, per gli alloggi indicati dall'art. 37-*bis* della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002) e con riferimento ai giorni di durata dei contratti di locazione maturati fino al 31 dicembre 2016, continua ad applicarsi l'imposta prevista dall'art. 16-*bis* della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Il medesimo articolo e le relative disposizioni regolamentari continuano ad applicarsi con riguardo agli obblighi di versamento, di comunicazione, di riversamento e di rendicontazione dell'imposta di soggiorno relativa all'anno 2016, fermo restando che per l'imposta riferita al periodo 1° maggio - 31 dicembre 2016, il soggetto

che concede in locazione l'alloggio ad uso turistico presenta un'unica comunicazione entro il 16 gennaio 2017 e ne dispone il riversamento entro il giorno 16 del mese successivo.

Art. 11.

Integrazione dell'art. 41 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)

1. Nel comma 2 dell'art. 41 della legge provinciale sullo sport 2016, dopo le parole: «concedere i contributi» sono inserite le seguenti: «per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2016».

2. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 06 (politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (sport e tempo libero), titolo 2 (spese in conto capitale).

Art. 12.

Integrazioni dell'art. 94 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007).

1. Nel comma 2 dell'art. 94 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «entro un periodo massimo di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro un periodo massimo di dieci anni».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 94 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:


«5-*bis*. Per gli anni 2016 e 2017 la disciplina del Funzionario delegato già prevista dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), ancorché abrogata, continua ad applicarsi per l'attuazione di questo capo».

Art. 13.

Modificazione dell'art. 56 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), e disposizioni transitorie connesse alla medesima legge.

1. Nel comma 6-*ter* dell'art. 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questo comma» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016».

2. Gli incarichi previsti dall'art. 31 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, ricoperti in regime di proroga alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza prima del 31 dicembre 2016, possono essere prorogati fino a quest'ultima data, senza alcuna modifica delle condizioni giuridico-economiche.



Art. 14.

Modificazione dell'art. 50 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10 (Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006).

1. Il comma 12 dell'art. 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 è sostituito dal seguente: «12. Nell'anno 2016, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato di collaboratori scolastici - categoria A, per la copertura dei fabbisogni di assunzioni, la Provincia bandisce un concorso per titoli con le modalità e i criteri previsti dall'art. 27-bis del decreto del Presidente della Provincia 12 giugno 2006, n. 11-64/Leg, concernente «Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali (art. 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)»

2. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti).

Art. 15.

Modificazione dell'art. 9 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015).

1. Nel comma 6 dell'art. 9 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «da sette componenti» sono sostituite dalle seguenti: «da un numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore a sette».

Art. 16.

Modificazione dell'art. 51 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, concernente modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979.

1. Il comma 2 dell'art. 51 della legge provinciale n. 18 del 2015 è abrogato.

Art. 17.

Modificazione dell'art. 58 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (legge finanziaria di assestamento 2009).

1. Nella lettera *b*) del comma 1 dell'art. 58 della legge provinciale n. 2 del 2009, n. 2 dopo le parole: «anno scolastico 2014-2015» sono inserite le seguenti: «e fino a un massimo di ulteriori 150 unità a valere dall'anno scolastico 2016-2017».

2. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti).

Art. 18.

Personale educativo e scolastico degli enti locali

1. In relazione a quanto previsto per l'ordinamento statale dal comma 228-ter dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli enti locali, nell'attuare le facoltà assunzionali per il personale educativo e scolastico, negli anni 2016, 2017 e 2018 possono applicare il comma 228-ter dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 per quanto concerne le procedure di stabilizzazione ivi previste nel rispetto dei limiti assunzionali fissati dalla normativa provinciale vigente.

2. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 5 agosto 2016

Il Vicepresidente della Provincia: OLIVI

16R00512

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 2 agosto 2016, n. 23.

Riorganizzazione Dipartimento Istruzione e Formazione italiana.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33/I-II del 16 agosto 2016)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 814 del 19 luglio 2016;



EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Intendenza scolastica italiana

1. Nell'allegato 1 del decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, recante «Denominazione e competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano», e successive modifiche, il punto «17. Intendenza scolastica Italiana» è così sostituito:

«17. Intendenza scolastica italiana.

17.1. Ufficio progettualità scolastica:

scrutini, esami e commissioni d'esame;
attestati, diplomi, schede di valutazione riconoscimento titolo di studio - equipollenze;
istituzione e soppressione di scuole, piano di distribuzione territoriale delle scuole;
riconoscimento di scuole private, paritarie e vigilanza sulle stesse;

organi collegiali/consiglio scolastico provinciale, consulta provinciale dei genitori, consulta provinciale degli studenti;

sport scolastico e altri progetti sportivi;
progetti didattici rivolti ad alunne e alunni.

17.2. Ufficio assunzione e carriera del personale docente:

graduatorie e concorsi;
assunzioni;

inquadramento e carriera del personale docente e dirigente;

stato giuridico, trattamento economico;

titoli di ammissione all'insegnamento, albo professionale del personale docente;

banca dati del personale docente;

archivio.

17.3. Ufficio amministrazione scolastica:

organici, classi di concorso;
mobilità del personale insegnante;
iscrizione alunni e formazione delle classi;
banca dati alunni - ASTAT, INVALSI, PISA;
concorsi, assunzioni e mobilità dei dirigenti.

17.4. Ufficio finanziamento scolastico:

finanziamento per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole;

finanziamento delle scuole paritarie;

bilancio dell'Intendenza scolastica italiana;

interventi speciali a favore di alunni e alunne portatori di handicap;

acquisto di arredi e attrezzature per le istituzioni scolastiche;

vigilanza sulla contabilità delle scuole;

contributi agli enti gestori delle scuole dell'infanzia pubbliche e paritarie;

gestione degli impianti sportivi provinciali assegnati alla Ripartizione 17 (piscina scolastica «Samuele» e «Zona sportiva scolastica Talvera»);

contratti di pulizia per le attività extrascolastiche nelle scuole primarie.».

Art. 2.

Formazione professionale italiana

1. Il comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2011, n. 31, è così sostituito:

«1. L'area "Formazione professionale italiana" è costituita da:

Ufficio amministrazione e sviluppo della formazione professionale italiana;

Scuola professionale provinciale per il commercio, il turismo e i servizi "Luigi Einaudi" di Bolzano;

Scuola professionale provinciale per l'industria e l'artigianato "Luigi Einaudi" di Bolzano;

Scuola professionale provinciale alberghiera "Cesare Ritz" di Merano;

Scuola professionale provinciale per l'artigianato, l'industria e il commercio "Guglielmo Marconi" di Merano, comprensiva della sede distaccata di Laives - Scuola professionale provinciale per la frutticoltura e il giardinaggio;

Scuola professionale provinciale per l'artigianato, l'industria e il commercio "Enrico Mattei" di Bressanone, comprensiva della sede distaccata di Bolzano - Scuola professionale provinciale per le professioni sociali "Emmanuel Lévinas" di Bolzano.».

Art. 3.

Scuola di musica in lingua italiana

1. Nel decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2012, n. 37, la denominazione «Area istruzione e formazione musicale in lingua italiana» è sostituita da «Scuola di musica in lingua italiana».


2. Nel testo italiano del decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2012, n. 37, la parola «area» è sostituita dalle parole «Scuola di musica», precedute dal relativo articolo o dalla preposizione articolata appropriata.

3. Nel testo tedesco del decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2012, n. 37, la parola «Bereich» è sostituita dalla parola «Musikschule», preceduta dal relativo articolo o dalla preposizione articolata appropriata.

Art. 4.

Abrogazione

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2012, n. 37, è abrogata.



Art. 5.

Applicazione

1. Gli articoli 1, 2 e 3 trovano applicazione dal 1° settembre 2016.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 2 agosto 2016

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

16R00505

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 2 agosto 2016, n. 24.

Modifiche al regolamento sull'utilizzo dei siti radioripetitori della Provincia.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33-I-II del 16 agosto 2016)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 850 del 26 luglio 2016;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 27 settembre 2010, n. 31, le parole «dalla Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile, di seguito Ripartizione competente» sono sostituite dalle parole «dall'Agenzia per la Protezione civile, di seguito denominata Agenzia».

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 27 settembre 2010, n. 31, le parole «alla competente Ripartizione» sono sostituite dalle parole «all'Agenzia».

2. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 27 settembre 2010, n. 31, le parole «La Ripartizione competente» sono sostituite dalle parole «L'Agenzia».

Art. 3.

1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 27 settembre 2010, n. 31, le parole «dalla Ripartizione competente» sono sostituite dalle parole «dell'Agenzia».

Art. 4.

1. Al comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 27 settembre 2010, n. 31, le parole «La Ripartizione competente» sono sostituite dalle parole «L'Agenzia».

2. Al comma 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 27 settembre 2010, n. 31, le parole «dalla Ripartizione competente» sono sostituite dalle parole «dall'Agenzia».

3. Il comma 5 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 27 settembre 2010, n. 31, è così sostituito:

«5. L'impianto radio non può essere attivato se non è stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi dell'art. 7-bis della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche.»

Art. 5.

1. Al comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 27 settembre 2010, n. 31, la cifra «50» è sostituita dalla cifra «20».

Art. 6.

1. Al comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 27 settembre 2010, n. 31, le parole «dalla Ripartizione competente» sono sostituite dalle parole «dall'Agenzia».

2. Al comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 27 settembre 2010, n. 31, dopo le parole «contratto di concessione» sono aggiunte le parole «o un'integrazione del contratto di concessione originario».

Art. 7.

1. Al comma 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 27 settembre 2010, n. 31, le parole «dalla Ripartizione competente» sono sostituite dalle parole «dall'Agenzia».

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 2 agosto 2016

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

16R00504



**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 agosto 2016, n. 0160/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento in materia di anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato, in attuazione dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 maggio 2016, n. 0105/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 31 agosto 2016)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 15, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011), il quale autorizza l'Amministrazione regionale a concedere agli istituti scolastici paritari della regione anticipazioni di cassa sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato per le loro attività istituzionali;

Visto il successivo comma 4-bis, del medesimo art. 15 della legge regionale n. 22/2010, come introdotto dall'art. 4, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), il quale dispone che con regolamento regionale sono definiti i criteri di assegnazione, i termini e le modalità di attuazione dell'intervento di cui al comma 1;

Visto il «Regolamento in materia di anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato, in attuazione dell'art. 15, comma 4-bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)», emanato con proprio decreto del 19 maggio 2016, n. 0105/Pres.;

Atteso che si è ravvisata l'esigenza di apportare alcune modifiche al predetto Regolamento, al fine di:

consentire un'interpretazione univoca in merito ai requisiti necessari per poter ottenere l'anticipazione di cassa;

diminuire l'importo dell'anticipazione spettante alle scuole che non hanno avuto continuativamente un bilancio in attivo negli ultimi tre esercizi;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1480 dell'11 agosto 2016;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento in materia di anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato, in attuazione dell'art. 15, comma 4-bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 maggio 2016, n. 0105/Pres.» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al Regolamento in materia di anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato, in attuazione dell'art. 15, comma 4-bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 maggio 2016, n. 0105/Pres.

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento dispone modifiche al «Regolamento in materia di anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato, in attuazione dell'art. 15, comma 4-bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)», emanato con decreto del Presidente della Regione 19 maggio 2016, n. 0105/Pres.

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 del DPRReg 0105/2016

1. Al comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 0105/2016 dopo le parole: «chiusura parziale di classi» sono inserite le seguenti: «e alle scuole che non hanno avuto continuativamente un bilancio in attivo negli ultimi tre esercizi».

Art. 3.

Disposizione transitoria

1. La modifica di cui all'art. 2 si applica anche alle domande presentate nell'anno 2016.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO, il Presidente: SERRACCHIANI

16R00486



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
7 settembre 2016, n. 0168/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi finalizzati all'installazione di apparecchiature di erogazione di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 21 settembre 2016)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), ed in particolare l'art. 17 che prevede che la Regione, allo scopo di ridurre l'inquinamento atmosferico prodotto dalla circolazione dei veicoli a motore, favorisce la realizzazione nel territorio regionale di una rete di distributori di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione da parte di piccole e medie imprese commerciali operanti nel settore della distribuzione dei carburanti;

Richiamato il comma 5 del sopra citato articolo, ai sensi del quale la Giunta regionale, con apposito regolamento, stabilisce, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, le tipologie di servizio, le condizioni, i criteri, le modalità per l'accesso ai contributi di cui al suddetto articolo;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007) ed, in particolare, l'art. 3, comma 35, ai sensi del quale è autorizzata la spesa di 500.000,00 euro per l'anno 2016 per le finalità di cui all'art. 17 della legge regionale n. 14/2010;

Visto il testo del «Regolamento per la concessione di contributi finalizzati all'installazione di apparecchiature di erogazione di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1624 di data 2 settembre 2016;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione di contributi finalizzati all'installazione di apparecchiature di erogazione di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento per la concessione di contributi finalizzati all'installazione di apparecchiature di erogazione di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14.

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

Ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), il presente regolamento, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi finalizzati all'installazione di apparecchiature di erogazione di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione, con priorità agli impianti di metano, a favore delle piccole e medie imprese (PMI) operanti sul territorio regionale.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Sono soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento le piccole e medie imprese (PMI) esercenti impianti non autostradali di distribuzione di carburanti per autotrazione, situati sul territorio regionale su aree di proprietà dei richiedenti e già autorizzati all'attività alla data di presentazione della relativa domanda di contributo.


Art. 3.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per:

a) l'acquisto dei macchinari e delle attrezzature, che costituiscono le parti tecnologiche necessarie all'erogazione di carburante a basso impatto ambientale ed essenziali per la sicurezza dell'impianto, nonché le relative spese accessorie, quali quelle relative al complesso di apparecchiature che permettono l'uso self-service delle attrezzature, sia per l'erogazione che per il pagamento, nonché le spese di progettazione e di eventuale collaudo;

b) l'installazione e l'eventuale allacciamento alla condotta di adduzione e dell'unità di decompressione;



c) la certificazione in caso di rendicontazione presentata ai sensi dell'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000.

2. Gli interventi ammessi a contributo devono concludersi entro i ventiquattro mesi successivi alla data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, fatta salva l'ipotesi in cui, su istanza del beneficiario motivata da documentati impedimenti allo stesso non imputabili e presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza di conclusione dei lavori, sia stata concessa una proroga di detto termine. La proroga può essere concessa una sola volta per un tempo massimo di dodici mesi.

Art. 4.

Regime d'aiuto

1. I contributi sono concessi a titolo di aiuto *de minimis* nel rispetto integrale delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto *de minimis*, il richiedente presenta, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 445/2000, attestante il rispetto delle condizioni relative all'applicazione del regime *de minimis*, nonché i contributi *de minimis* ricevuti dall'impresa unica nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. La dichiarazione contiene l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa europea agli aiuti *de minimis*.

3. Il superamento dei massimali previsti dal regolamento europeo di cui al comma 1 impedisce la concessione degli incentivi.

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), alla Direzione regionale competente in materia di energia, di seguito ufficio competente, entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Le domande di contributo sono redatte sul modello di domanda di cui all'allegato A, reso disponibile anche sul sito internet della regione Friuli Venezia Giulia, firmate digitalmente o, in assenza di tale possibilità, sottoscritte manualmente, dal legale rappresentante della PMI richiedente.

3. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data di ricezione della PEC presso l'ufficio competente in materia di energia.

4. La domanda di contributo, a pena di inammissibilità, è corredata dalla seguente documentazione:

a) progetto dell'impianto redatto con un grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto preliminare dei lavori pubblici;

b) relazione tecnico-illustrativa dell'intervento;

c) quadro economico della spesa prevista per la realizzazione dell'intervento;

d) computo metrico estimativo corredato da un dettagliato preventivo di spesa riguardante le opere ammissibili al contributo ai sensi dell'art. 3;

e) dichiarazione attestante la conformità dell'intervento da realizzare alla normativa vigente, con particolare riferimento alla legislazione in materia di sicurezza ed ambientale;

f) relazione tecnica attestante che l'impianto garantisce una capacità di compressione di 300 mc/h ed è dotato di almeno un erogatore doppio;

g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A), secondo l'Allegato B al presente regolamento, attestante:

1) che si tratta di un impianto autorizzato non ricadente nelle fattispecie di incompatibilità territoriale e di inidoneità tecnica di cui all'art. 41 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), realizzato su un'area di proprietà dell'impresa richiedente;

2) che l'impresa richiedente rientra fra quelle definite piccole o medie imprese dal decreto ministeriale del 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese);

3) che l'impresa richiedente è iscritta presso il Registro delle imprese della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura competente per territorio;

4) l'eventuale presenza di aiuti di importanza minore (*de minimis*), ottenuti nell'anno in corso e nei due esercizi finanziari precedenti la data di presentazione della domanda, con l'indicazione della data di chiusura dell'esercizio finanziario del soggetto richiedente;

5) le eventuali agevolazioni ottenute ai sensi di altri regimi di aiuti riguardanti gli stessi investimenti;

h) fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante dell'impresa richiedente.

5. Il modello di cui al comma 2 è modificato con decreto del direttore centrale dell'ufficio competente.

Art. 6.

Concessione dei contributi

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a graduatoria di cui all'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge, nel termine di novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo.

2. L'ufficio competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda.

3. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento richiede le necessarie integrazioni fissando, per l'incombente, un termine di quindici giorni.

4. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 3 non siano pervenute entro il termine fissato, il responsabile del procedimento dispone l'archiviazione della stessa, dandone comunicazione al richiedente.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine di cui al comma 1 è sospeso.

6. La graduatoria delle domande di contributo è formata per ciascun territorio provinciale sulla base dell'applicazione dei punteggi di cui all'allegato C al presente regolamento, determinati in relazione alle priorità individuate dall'art. 17 della legge regionale n. 14/2010 concernenti gli impianti di metano, gli impianti siti in zone prive di servizio e gli impianti siti nelle aree territorialmente svantaggiate di cui all'art. 3, comma 3 della legge regionale n. 14/2010. A parità di punteggio, nella formazione della graduatoria, si seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande (data e ora di arrivo della pec).

7. Le risorse disponibili sono ripartite, per ciascun territorio provinciale, in proporzione al numero di residenti nelle zone territorialmente svantaggiate di cui al comma 6 e, successivamente, suddivise tra i richiedenti di ciascun territorio provinciale, tenendo conto dell'ordine di ogni graduatoria provinciale e in base alla spesa ammissibile.

8. Qualora in una o più province risulti un avanzo di risorse, si procederà alla riassegnazione delle stesse in base allo scorrimento delle graduatorie provinciali che presentino domande non soddisfatte o parzialmente soddisfatte, sulla base del maggior punteggio acquisito tra tutte le graduatorie provinciali e, a parità di punteggio, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

9. La domanda ammissibile a contributo e non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, è accolta nei limiti delle risorse disponibili, a condizione che il richiedente presenti, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione a proprio carico della spesa eccedente.



10. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 9, le disposizioni del medesimo comma si applicano alla domanda collocata in graduatoria nella posizione immediatamente successiva.

11. Le domande utilmente collocate in graduatoria, ma non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili nell'anno di approvazione della stessa, possono essere soddisfatte con le eventuali risorse stanziare nell'anno successivo.

Art. 7.

Ammontare del contributo

1. L'ammontare del contributo è del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e, in ogni caso, per un importo non superiore a euro 85.000,00

Art. 8.

Cumulo

1. Il contributo concesso a titolo *de minimis*, nel rispetto dei limiti previsti dai rispettivi regolamenti, è cumulabile con altri interventi contributivi previsti da altre normative statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.

Art. 9.

Rendicontazione ed erogazione

1. Il contributo concesso è erogato nella misura del 50%, previa presentazione da parte del beneficiario all'ufficio competente della documentazione comprovante l'inizio dei lavori.

2. Ai fini dell'erogazione del saldo il beneficiario presenta all'ufficio competente, entro 60 giorni dalla data di asseverazione di cui all'art. 45, comma 17 della legge regionale n. 19/2012, l'asseverazione stessa, l'eventuale documentazione comprovante la regolarità della realizzazione dei lavori eseguiti e la documentazione relativa alla rendicontazione della spesa sostenuta, ai sensi degli articoli 41 o 41-bis della legge regionale n. 7/2000.

3. Ove la documentazione presentata per la rendicontazione della spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La richiesta di erogazione del contributo è respinta e il decreto di concessione è revocato ai sensi dell'art. 11, con conseguente recupero delle somme già erogate, qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della documentazione presentata a rendiconto decorra inutilmente.

4. Il saldo del contributo è erogato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa di cui al comma 2. Il termine è sospeso, nell'ipotesi di cui al comma 3.

Art. 10.

Obblighi del beneficiario

1. Ai sensi dell'art. 32-bis, comma 3 lettera c) della legge regionale n. 7/2000, i beneficiari sono tenuti a mantenere per cinque anni dalla data asseverazione di cui all'art. 45, comma 17 della legge regionale n. 19/2012, la destinazione dei beni immobili e la regolare continuità dell'esercizio dell'impianto oggetto del contributo.

2. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, i beneficiari sono tenuti ad inviare entro il 31 marzo di ogni anno all'ufficio competente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante l'osservanza dei vincoli di cui al comma 1.

3. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione annuale di cui al comma 2 l'ufficio competente procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

4. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta la ri-determinazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

Art. 11.

Revoca

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, e le somme eventualmente già erogate vengono recuperate ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000, in particolare, qualora:

a) il beneficiario rinunci al contributo;

b) gli interventi per i quali il contributo è stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti dall'art. 3, comma 2;

c) la rendicontazione delle spese non sia presentata entro il termine previsto dall'art. 9, commi 2 e 3;

d) non si riscontrino, in sede di verifiche o accertamenti, la presenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2.

Art. 12.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2016 le domande vanno presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 13.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alle leggi regionali nn. 7/2000, 14/2002 e 19/2012.

2. Il rinvio a leggi e atti comunitari, contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

VISTO, il Presidente: SERRACCHIANI

16R00490



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
7 settembre 2016, n. 0169/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 21 settembre 2016)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), la quale, tra l'altro, disciplina gli interventi di agevolazione finanziaria a favore delle imprese a valere sui seguenti fondi:

a) sul Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella Provincia di Gorizia), e sulla Sezione per le garanzie costituita nel suo ambito;

b) sul Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi e sulla Sezione per lo smobilizzo dei crediti verso la pubblica amministrazione, costituita nel suo ambito;

Visto in particolare l'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2012, il quale prevede che criteri e modalità per la concessione delle sopra citate agevolazioni sono stabiliti con regolamento in conformità alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di stato;

Visto il proprio decreto 17 ottobre 2012, n. 209/Pres., con cui è stato emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2012», ed i successivi decreti di modifica e integrazione;

Considerato che è opportuno procedere ad apportare specifiche modifiche sì da rendere ancora più efficace e flessibile l'amministrazione dei fondi in oggetto, garantendo coerenza con l'andamento del mercato del credito ed assicurando semplicità e chiarezza di funzionamento sia a vantaggio delle imprese interessate sia degli operatori finanziari convenzionati, con particolare riferimento al tema delle garanzie a tutela dei finanziamenti agevolati e di accesso ai prestiti partecipativi;

Ritenuto altresì opportuno apportare modifiche in materia di durata massima dei finanziamenti agevolati al fine di consentire alle imprese mutuatarie di beneficiare di significative facilitazioni in ordine ad un'adeguata programmazione finanziaria aziendale;

Ritenuto inoltre di modificare la normativa in materia di importi massimi concedibili perseguendo l'equilibrio tra l'esigenza di tutelare la solidità patrimoniale dei fondi di rotazione e l'esigenza di facilitare la ripresa degli investimenti da parte del sistema economico regionale;

Ritenuto infine di adeguare il Regolamento alle previsioni dell'art. 45 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali) nonché di introdurre modifiche di carattere tecnico per assicurare un migliore coordinamento interno della normativa regolamentare;

Ritenuto pertanto di emanare il «Regolamento di modifica del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209»;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della giunta regionale 26 agosto 2016, n. 1568;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica del regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209.

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 le parole «locali e regionali» sono sostituite dalla seguente: «debitrici».



Art. 2.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«d) segreteria Fondo per lo sviluppo: il gruppo di lavoro che presta supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al Comitato di gestione, in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del Fondo per lo sviluppo e della Sezione smobilizzo crediti PA, in base alla convenzione di cui all'art. 98, comma 14, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo");»;

b) al punto 2) della lettera i) del comma 1 le parole «negli altri casi» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi in cui non sia prevista alcuna comunicazione»;

c) dopo il punto 3) della lettera i) del comma 1 è inserito il seguente:

«3-bis) nel caso di acquisto di beni immobili, anche tramite locazione finanziaria con patto di riscatto, la data di trasferimento della proprietà specificata nel contratto;»;

d) la lettera i-bis) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«i-bis) pubbliche amministrazioni debitorie:

a) i comuni, le province e gli altri enti locali di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), la Regione e gli enti strumentali e funzionali della Regione, nei cui confronti le imprese di cui all'art. 19-bis, comma 1, sono titolari di crediti di cui alla lettera i-ter);

b) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), diverse da quelle di cui alla lettera a), nei cui confronti le imprese di cui all'art. 19-bis, comma 1, sono titolari di crediti di cui alla lettera i-ter) sorti durante lo svolgimento di attività nel territorio regionale;»;

e) la lettera i-ter) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«i-ter) crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni debitorie: crediti di somme dovute alle imprese di cui all'art. 19-bis, comma 1, dalle pubbliche amministrazioni debitorie per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, certificati in conformità all'art. 9, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale);»;

f) alla lettera i-quater) del comma 1 dopo le parole «legge regionale 2/2012» sono aggiunte le seguenti: «, presso le quali sono effettuate le operazioni di smobilizzo dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni debitorie».

Art. 3.

Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012, le parole «Segreteria del Fondo per lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «Segreteria Fondo per lo sviluppo».

Art. 4.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la parola «domande» è sostituita dalla seguente: «istanze»;

b) al comma 6 le parole «, che avrà luogo previa accettazione dell'impresa richiedente» sono soppresse;

c) al comma 8 le parole «la domanda» sono sostituite dalle seguenti: «l'istanza» e le parole «del comma 2» sono sostituite con le seguenti: «dei commi 2 e 6»;

d) al comma 9 le parole «10-bis della legge n. 241/1990» sono sostituite dalle seguenti: «16-bis della legge regionale n. 7/2000».

Art. 5.

Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. Al comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 dopo le parole «contratto di finanziamento» è inserita la seguente: «bancario».

Art. 6.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Tenuto conto dell'importo e della durata del finanziamento e della valutazione della capacità del soggetto richiedente di far fronte ai propri impegni finanziari, i finanziamenti agevolati di cui al presente titolo devono essere assistiti da garanzie personali o reali, incluse garanzie bancarie, assicurative o rilasciate da confidi, da fondi pubblici di garanzia o da SACE, qualitativamente e quantitativamente idonee.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le quote minime di garanzia dei finanziamenti agevolati di cui al presente titolo sono predeterminate con deliberazione del Comitato di gestione secondo criteri di progressività e proporzionalità della copertura a fronte dell'aumento di importo e durata dell'operazione.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la parola «concessione» è sostituita dalle seguenti: «deliberazione dell'intervento»;


b) al comma 3 le parole «dal decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Regolamento recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge regionale n. 7/2000")», pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresafVG - Riforma delle politiche industriali), pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 8 del 25 febbraio 2015»;

c) al comma 6 le parole «di cui all'art. 16, comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 11, comma 1-ter e di cui all'art. 16, comma 1-ter».

Art. 8.

Modifica all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. Al comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 la parola «concessione» è sostituita dalle seguenti: «deliberazione dell'intervento».



Art. 9.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «dei regolamenti dell'Unione europea di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3 e 4 ovvero di cui, fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, all'art. 8, comma 6, come elencati» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) n. 651/2014 ovvero del regolamento (UE) n. 1407/2013, richiamati»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, possono beneficiare dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul FRIE anche le imprese non aventi sede operativa nel territorio regionale al momento della presentazione della domanda o dell'istanza. Il finanziamento agevolato concesso è revocato nel caso in cui tali imprese non procedano entro la data di presentazione del rendiconto all'attivazione ed alla registrazione nel registro delle imprese della sede operativa sul territorio regionale nella quale è realizzata l'iniziativa finanziata.»;

c) alla lettera a) del comma 2 le parole «quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria,» sono soppresse.

Art. 10.

Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1 e 1-bis la parola «titolo» è sostituita dalla seguente: «capo»;

b) al comma 1 le parole «oppure ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2014,» sono soppresse;

c) ai commi 1 e 1-bis la parola «concessione» è sostituita dalla seguente: «deliberazione»;

d) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Le agevolazioni relative ai finanziamenti di cui al presente capo sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 sia a favore di PMI sia a favore di grandi imprese:

a) su domanda del soggetto richiedente, nei casi delle iniziative elencate ai commi 1 e 1-bis;

b) nei casi di realizzazione di tipologie di iniziative d'investimento diverse da quelle elencate ai commi 1 e 1-bis, dirette allo sviluppo e al rafforzamento aziendale, per le quali si applicano le disposizioni in materia di spese ammissibili di cui all'art. 12»;

e) al comma 2 le parole «dalla normativa dell'Unione europea di cui agli articoli 8, 9 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero dal regolamento (UE) n. 651/2014»;

f) al comma 2 le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 1-bis e 1-ter».

Art. 11.

Modifica all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. Al comma 3 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 dopo le parole «all'art. 11, comma 1, lettera a)» sono inserite le seguenti: «e comma 1-bis, lettera a)».

Art. 12.

Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. All'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola «dieci» è sostituita dalla seguente: «quindici»;

b) al comma 1 le parole «Nel caso di iniziative nelle quali la componente immobiliare assume carattere prevalente in termini di spese ammissibili, pari ad almeno i due terzi del totale, la durata massima è pari a quindici anni.» sono soppresse;

c) il comma 4 è soppresso.

Art. 13.

Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. All'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «dei regolamenti dell'Unione europea di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3 e 4 ovvero comma 6, elencati» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero del regolamento (UE) n. 651/2014, richiamati»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, possono beneficiare dei finanziamenti agevolati per le iniziative d'investimento a avvio d'impresa a valere sul Fondo per lo sviluppo anche le imprese non aventi sede operativa nel territorio regionale al momento della presentazione della domanda o dell'istanza, fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti al comma 1 e, eventualmente, di quelli di cui al comma 2. Il finanziamento agevolato concesso è revocato nel caso in cui tali imprese non procedano entro la data di presentazione del rendiconto all'attivazione ed alla registrazione nel registro delle imprese della sede operativa sul territorio regionale nella quale è realizzata l'iniziativa finanziata.»;

c) alla lettera a) del comma 4 le parole «quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria,» sono soppresse.

Art. 14.

Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. All'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nel caso in cui le agevolazioni relative ai finanziamenti di cui al presente capo sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 a favore di PMI, le dotazioni del Fondo per lo sviluppo sono utilizzate per la deliberazione di finanziamenti agevolati per la realizzazione delle seguenti tipologie di iniziativa d'investimento da realizzare presso unità operative situate sul territorio regionale:

a) creazione di un nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito.»;



b) dopo il comma 1 sono introdotti i seguenti:

«1-bis. Nel caso in cui le agevolazioni relative ai finanziamenti di cui al presente capo sono concesse ai sensi dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 a favore di grandi imprese, le dotazioni del Fondo per lo sviluppo sono utilizzate per la deliberazione di finanziamenti agevolati per la realizzazione delle seguenti tipologie di iniziativa d'investimento da realizzare presso unità operative situate sul territorio regionale: a) creazione di un nuovo stabilimento o diversificazione delle attività di uno stabilimento esistente, purché le nuove attività non siano uguali o simili a quelle già svolte nello stabilimento;

b) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito, purché le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione.

1-ter. Le agevolazioni relative ai finanziamenti di cui al presente capo sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 sia a favore di PMI sia a favore di grandi imprese:

a) su domanda del soggetto richiedente, nei casi delle iniziative elencate ai commi 1 e 1-bis;

b) nei casi di realizzazione di tipologie di iniziative d'investimento diverse da quelle elencate ai commi 1 e 1-bis, dirette allo sviluppo e al rafforzamento aziendale»;

c) il punto 1) della lettera b) del comma 2 è sostituito con il seguente:

«1) alla ricapitalizzazione della società»;

d) al punto 2) della lettera b) del comma 2 le parole «impresa costituita in forma di società di capitale» sono sostituite dalla seguente: «società».

Art. 15.

Modifiche all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. All'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «all'art. 16, comma 1, lettere a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 16, commi 1, lettera a), 1-bis, lettera a) e 1-ter, lettera b)»;

b) al comma 2 le parole «all'art. 16, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 16, commi 1, lettera b) e 1-bis, lettera b)».

Art. 16.

Modifiche all'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. All'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini di cui all'art. 16, comma 2, lettera b), numero 1, il finanziamento è concesso a fronte dell'impegno da parte dei soci a deliberare, prima dell'erogazione del prestito partecipativo ed entro sessanta giorni dalla deliberazione dell'intervento, l'aumento del capitale sociale ovvero il futuro aumento di capitale sociale per un importo pari a quello del prestito partecipativo. La società beneficiaria è ricapitalizzata, entro 120 giorni dal termine dell'ammortamento del prestito partecipativo, a fronte della conversione in capitale sociale delle somme accantonate in apposita riserva patrimoniale indisponibile. Tale riserva patrimoniale indisponibile è alimentata, entro la scadenza di ciascuna rata di restituzione del prestito partecipativo, per un importo almeno pari a quello della rata, mediante:

- a) versamento di denaro da parte dei soci;
- b) destinazione di utili d'esercizio;
- c) conversione di riserve disponibili esistenti derivanti da utili accantonati e da pregressi versamenti dei soci;
- d) rinuncia da parte dei soci a crediti derivanti da pregressi finanziamenti a favore della società»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini di cui all'art. 16, comma 2, lettera b), numero 2, il finanziamento è deliberato a fronte dell'impegno da parte dei soci della società di persone ovvero del titolare dell'impresa individuale a costituire, tramite trasformazione della società ovvero conferimento dell'azienda, una società di capitale. L'erogazione del finanziamento è condizionata alla costituzione della società di capitale. Il finanziamento è riferito alla quota di capitale sociale, interamente sottoscritto, d'importo pari a quello del prestito partecipativo ed eccedente la parte di capitale sociale derivante dalla trasformazione della società di persone ovvero dal conferimento dell'azienda. Fatti salvi i versamenti obbligatori, i soci della costituita società di capitale già soci della società di persone o il socio già titolare dell'impresa individuale, nonché eventuali altri soci, effettuano i versamenti di denaro o destinano utili d'esercizio a titolo di conferimento alla suddetta quota di capitale sociale entro le scadenze e per importi almeno pari a quelli previsti nel contratto di finanziamento, per il rimborso del capitale mutuato da parte della società beneficiaria. La costituzione della società di capitali deve avere luogo entro dodici mesi dalla data di deliberazione dell'intervento.».

Art. 17.

Modifiche all'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. All'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «ai commi 2,» sono inserite le seguenti: «2-bis»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso delle iniziative rientranti nelle tipologie di cui all'art. 16, commi 1, 1-bis e 1-ter, la durata massima è di quindici anni.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso delle iniziative rientranti nelle tipologie di cui all'art. 16, commi 1, 1-bis e 1-ter, concernenti strutture ricettive alberghiere, nelle quali la componente immobiliare assume carattere prevalente in termini di spese ammissibili, pari ad almeno i due terzi del totale, la durata massima è di venti anni.»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'ammontare minimo dei finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo è pari a 10 mila euro, quello massimo è pari a 500 mila euro. L'importo massimo dei finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo in essere a favore del medesimo beneficiario è pari a 2 milioni di euro.

5.1 Nel caso in cui le iniziative finanziate riguardino lo svolgimento delle attività economiche di cui all'allegato E, l'ammontare massimo dei finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo è pari a 4 milioni di euro e l'importo massimo dei finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo in essere a favore del medesimo beneficiario è pari a 8 milioni di euro.

5.2 In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 5-bis, l'importo massimo dei prestiti partecipativi a valere sul Fondo per lo sviluppo in essere a favore del medesimo beneficiario è pari a 1 milione di euro.»;

e) al comma 5-bis le parole «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5.2».

Art. 18.

Modifiche all'art. 19-bis del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. Alla lettera a) del comma 2 e al comma 2-bis dell'art. 19-bis del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 le parole «quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria» sono soppresse.



Art. 19.

Modifiche all'art. 19-ter del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. All'art. 19-ter del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «locali e regionali» sono sostituite dalla seguente: «debitrici»;

b) ai commi 3, 5 e 6 le parole «locale e regionale» sono sostituite dalla seguente: «debitrice»;

c) al comma 4 le parole «e tenuto conto di quanto stabilito all'art. 11, comma 12-*quinquies*, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto "IVA" e altre misure finanziarie urgenti),» sono soppresse.

Art. 20.

Modifiche all'art. 19-quater del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. All'art. 19-quater del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «nel caso in cui gli stessi siano richiesti con riferimento alle operazioni di smobilizzo di cui all'art. 19-ter, comma 1, lettera b),» sono soppresse;

b) al comma 5 le parole «a tasso fisso pari all'uno per cento» sono sostituite con le seguenti: «ai tassi stabiliti con le modalità di cui all'art. 6, comma 2».

Art. 21.

Modifiche all'art. 19-quinquies del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. All'art. 19-quinquies del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione»;

b) al comma 1 le parole «locali e regionali» sono sostituite dalla seguente: «debitrici»;

c) la lettera a) del comma 2 è sostituita con la seguente: «a) copia della documentazione relativa alla certificazione del credito»;

d) alla lettera b) del comma 2 le parole «locale e regionale» sono sostituite dalla seguente: «debitrice»;

e) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La domanda per l'attivazione dell'intervento di finanziamento agevolato complementare di cui all'art. 19-quater mediante l'utilizzo di provvista a valere sulla Sezione smobilizzo crediti PA è presentata dall'impresa all'istituto finanziatore convenzionato con le modalità stabilite nella convenzione per l'attuazione degli incentivi di cui al presente capo.»;

f) il comma 3 è sostituito con il seguente: «3. Compiuta positivamente la valutazione economico-finanziaria della domanda di cui al comma 2-bis in conformità alle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività bancaria e di intermediazione finanziaria, l'istituto finanziatore convenzionato trasmette l'istanza di deliberazione dell'intervento di finanziamento agevolato complementare di cui all'art. 19-quater, sottoscritta dall'impresa richiedente, unitamente all'istanza per la concessione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1, al Comitato di gestione per il tramite della segreteria Fondo per lo sviluppo, con le modalità ed i termini stabiliti nella convenzione di cui al comma 2-bis, utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione e pubblicato sul sito internet della Regione.»;

g) il comma 4 è sostituito con il seguente: «4. L'istanza per la deliberazione dell'intervento di finanziamento agevolato complementare di cui al comma 3 è sempre corredata dalla copia delle fatture quietanzate relative al pagamento corrisposto a ciascuno dei subappaltatori o dei cottimisti della quota ad essi spettante dell'ammontare dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite con riferimento alla somministrazione, fornitura, appalto o prestazione professionale in virtù della cui esecuzione è sorto il credito nei confronti della pubblica amministrazione debitrice oggetto di anticipazione. Nel caso in cui l'importo accreditato all'impresa beneficiaria in esito all'operazione di anticipazione sia inferiore al valore nominale del credito nei confronti della pubblica amministrazione debitrice, il rapporto tra l'importo del pagamento corrisposto e la somma complessivamente spettante a ciascuno dei subappaltatori o dei cottimisti deve essere pari almeno al rapporto tra l'importo accreditato ed il predetto valore nominale.».

Art. 22.

Modifiche all'art. 19-sexies del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. All'art. 19-sexies del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 2 e 4 le parole «in materia di deliberazione dell'intervento» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di concessione del contributo di cui all'art. 19-ter e di deliberazione dell'intervento di finanziamento agevolato complementare di cui all'art. 19-quater»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il Comitato di gestione concede il contributo a fondo perduto di cui all'art. 19-ter ed eventualmente delibera l'intervento di finanziamento agevolato complementare di cui all'art. 19-quater.»;

c) al comma 4 le parole «sull'istanza di concessione» sono sostituite dalle seguenti: «sulle istanze»;

d) al comma 5 le parole «adotta la deliberazione degli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «adotta la concessione del contributo di cui all'art. 19-ter e la deliberazione dell'intervento di finanziamento agevolato complementare di cui all'art. 19-quater»;

e) al comma 6 le parole «all'impresa richiedente» sono sostituite dalle seguenti: «agli istanti».

Art. 23.

Modifica all'art. 31 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. Il comma 1 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 è sostituito dal seguente: «1. Le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al titolo II per la realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 11, commi 1, 1-bis e 1-ter e 16, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2, lettera a), hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni oggetto dell'incentivo, per cinque anni dalla data di completamento dell'iniziativa se beni immobili e per tre anni dalla data di completamento dell'iniziativa se mobili, materiali o immateriali.».

Art. 24.

Modifiche all'art. 33 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. All'art. 33 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica «(Subentro di altro soggetto nel beneficio)» è sostituita dalla seguente: «(Conferma dell'incentivo)»;

b) al comma 1 le parole «all'impresa subentrante, purché la stessa» sono sostituite dalle seguenti: «purché l'impresa subentrante».



Art. 25.

Modifiche all'art. 34 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. All'art. 34 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole «dell'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo»;

b) il comma 3 è soppresso.

Art. 26.

Modifica all'art. 35 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. Al comma 2 dell'art. 35 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 la parola «gia» è sostituita dalla seguente: «già».

Art. 27.

Modifiche all'art. 36 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. All'art. 36 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1 e 2 dopo le parole «Comitato di gestione» sono inserite le seguenti: «e le Segreterie FRIE e Fondo per lo sviluppo»;

b) il comma 3 è soppresso.

Art. 28.

Modifiche all'art. 37 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. All'art. 37 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 1 le parole «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»;

b) la lettera d-bis) del comma 1 è soppressa.

Art. 29.

Modifiche all'art. 38 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. Al comma 2 dell'art. 38 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 la parola «corrispondente» è sostituita dalle seguenti: «dello stesso proporzionale al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati e».

Art. 30.

Modifica all'art. 40 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. Al comma 1 dell'art. 40 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 le parole «alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «al presente regolamento».

Art. 31.

Modifica all'art. 43 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. Il comma 2 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 è soppresso.

Art. 32.

Modifica all'allegato A del decreto del Presidente della Regione n. 209/2012

1. L'allegato A del decreto Presidente della Regione n. 209/2012 è sostituito dall'allegato 1 al presente regolamento.

Art. 33.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO 1 (riferito all'art. 32)

ALLEGATO A (riferito all'art. 7)

Garanzie	Valori cauzionali
Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi)	50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà
Ipoteca su altri immobili	60% del valore di mercato
Ipoteca su terreni	60% del valore di mercato
Privilegio su impianti, macchinari e attrezzature	30% del valore di mercato
Pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato	80% del valore di borsa
Pegno su obbligazioni di enti pubblici	80% del valore di borsa
Garanzie bancarie e dei confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993	100% dell'importo
Garanzie di assicurazioni con rating assegnato da agenzie di rating non inferiore a "buono" (capacità di pagamento adeguata)	100% dell'importo
Garanzie degli altri confidi	85% dell'importo
Garanzie delle altre assicurazioni	80% dell'importo
Pegno su titoli azionari e obbligazionari privati	50% del valore di borsa
Garanzie rilasciate da fondi pubblici di garanzia e SACE	100% dell'importo

VISTO, il Presidente: SERRACCHIANI

16R00491



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 settembre 2016, n. 16.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione «Rete Italiana Città Sane-OMS».

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 293 del 30 settembre 2016)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di promuovere la salute dei cittadini con la partecipazione delle comunità e di favorire la realizzazione sul territorio di progetti e azioni intersettoriali volte a perseguire obiettivi di tutela della salute in collaborazione con i comuni, altre regioni, Ministeri di competenza, Istituzioni europee e altri soggetti interessati alle stesse finalità, è autorizzata a partecipare in qualità di socio, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto regionale, all'Associazione denominata «Rete Italiana Città Sane-OMS».

2. La Regione Emilia-Romagna con la partecipazione di cui al comma 1 concorre con l'Associazione «Rete Italiana Città Sane-OMS» nel perseguimento della promozione della salute e della qualità della vita dei cittadini, ponendo il benessere del singolo e della comunità al centro delle proprie politiche, sviluppando la partecipazione dei cittadini, favorendo il confronto e lo sviluppo di collaborazioni.

Art. 2.

Partecipazione della Regione

1. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione di cui all'art. 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che l'Associazione non persegua fini di lucro;
- b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;
- c) che l'Associazione goda di autonomia patrimoniale perfetta.

Art. 3.

Esercizio dei diritti partecipativi

1. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione «Rete Italiana Città Sane-OMS».

2. La Giunta regionale provvede alla nomina del rappresentante della Regione nel Comitato direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dallo statuto dell'Associazione.

3. Ogni modifica dello statuto dell'Associazione «Rete Italiana Città Sane-OMS» deve essere comunicata alla Giunta regionale ai fini della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo partecipativo. La Giunta stessa provvederà a informare l'Assemblea legislativa, in attuazione dell'art. 64, comma 4, dello Statuto regionale.

Art. 4.

Partecipazione finanziaria

1. La Regione Emilia-Romagna partecipa all'Associazione «Rete Italiana Città Sane-OMS» con una prima quota di adesione pari a euro 5.000,00 ed è altresì autorizzata a corrispondere una quota associativa annuale, fino ad un importo massimo di euro 6.000,00, nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla partecipazione all'Associazione «Rete Italiana Città Sane-OMS», la Regione fa fronte, per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di apposito capitolo nell'ambito della Missione 13 - Tutela della Salute, Programma 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 - Fondi e accantonamenti, Programma 3 - Altri fondi, al capitolo U86350 «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti» del bilancio di previsione 2016 - 2018.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 settembre 2016

BONACCINI

(*Omissis*).

16R00472

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 agosto 2016, n. 60/R.

Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.

(*Publicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 17 agosto 2016*)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(*Omissis*).

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge n. 37/94 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ed in particolare gli articoli 5 e 6;

Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 19 maggio 2016;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'art. 17 comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 569 del 14 giugno 2016;

Visto il parere favorevole della quarta commissione consiliare «territorio, ambiente» espresso nella seduta del 12 luglio 2016 e di dover adeguare conseguentemente il testo alle osservazioni ivi formulate;

Visto il parere favorevole del consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 12 luglio 2016;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2016, n. 812;

Considerato quanto segue:

1. Il presente regolamento recepisce, dandone attuazione, le finalità ed i contenuti dei commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 80/2015. In particolare disciplina, su tutto il territorio regionale con carattere di omogeneità, il procedimento di rilascio della concessione e le modalità di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e regionale e delle relative aree, garantendo la funzionalità idraulica, la salvaguardia ambientale e la finalità conservativa del bene.

2. Tale disciplina si rende necessaria al fine di omogeneizzare l'esercizio delle funzioni nei vari ambiti territoriali, in conseguenza del trasferimento delle competenze in materia di demanio idrico dalle Province alla Regione attuata con legge regionale 3 marzo 2015 n. 22.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al demanio idrico e alle aree appartenenti al demanio idrico, fluviale e lacuale e a tutto il reticolo idrografico di cui all'art. 22, comma 2 lettera e) della legge regionale 27 dicembre 2012 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994), alle opere idrauliche e di bonifica, nonché alle aree del demanio regionale su cui insistono le suddette opere.

4. Ai sensi dell'art. 822 del codice civile, «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico (...) i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...». Pertanto ai sensi della normativa statale di riferimento fanno parte del demanio idrico i fiumi, laghi e torrenti compresi gli alvei e le rive che li delimitano; i rivi, fossati e colatori; i terreni abbandonati dalle acque correnti; le isole e le unioni di terra che si trovano nel letto dei fiumi e dei torrenti; le spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi; le proiezioni aeree e sotterranee delle proprietà demaniale; tutti i canali demaniali.

5. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 27 della legge regionale del 1998 n. 88, il presente regolamento si applica alle aree demaniali prospicienti le vie navigabili, pertanto rientra nelle funzioni della Regione rilasciare le concessioni nelle aree demaniali prospicienti le vie navigabili.

6. Fatta salva la competenza dei consorzi di bonifica di cui all'art. 31-bis della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 «Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica - Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge



regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994», rientra nella competenza regionale il rilascio, ai sensi del presente regolamento, delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree demaniali, anche per quelle aree sulle quali insistono le opere di bonifica o per l'uso delle medesime e sulle quali sono rilasciati gli atti di cui al citato art. 31-*bis* della legge regionale n. 79/2012.

7. Fatta salva la possibilità della Regione di disporre direttamente delle aree demaniali per opere di maggiore interesse pubblico o per esigenze di salvaguardia idraulico-ambientale, l'uso del demanio e delle relative aree di cui al presente regolamento è soggetto al rilascio di concessione amministrativa, temporanea ed onerosa.

8. Le concessioni del demanio idrico e regionale, nonché delle relative aree sono rilasciate e, ove previsto, rinnovate, previa valutazione della compatibilità dell'uso richiesto con lo stato dei luoghi e con le finalità previste dalle norme per la corretta regimazione idraulica, di tutela e igiene ambientale, la conformità a particolari normative di tutela da contemperarsi con la funzionalità dell'alveo, nonché nel rispetto dei principi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale) e delle ulteriori disposizioni nazionali e regionali in materia ed in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino e di atti di pianificazione e programmazione regionale.

9. Le concessioni sono onerose e temporanee e sono rilasciate nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza tra gli operatori economici e pubblicità, a tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento. Alle concessioni soggette a Valutazione di impatto ambientale (VIA) si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo di cui alla legge regionale n. 241/1990.

10. Non si procede al rilascio della concessione nei casi in cui l'uso del demanio e delle relative aree sia connesso e funzionale alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria da parte di soggetti pubblici istituzionalmente competenti. È fatto salvo il rilascio delle concessioni per usi diversi dall'occupazione dell'area finalizzata alla manutenzione.

11. Sono definite forme di coordinamento e di snellimento procedurale per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati necessari per il rilascio del titolo concessorio; in particolare si prevede che su richiesta dei concessionari di pubblici servizi proprietari di infrastrutture lineari che ricadono anche in aree non contigue, possono essere stipulate convenzioni con la competente Direzione, finalizzate alla semplificazione della procedura di rilascio delle concessioni e dell'applicazione degli oneri finanziari di cui agli articoli 28, 31 e 32 nonché all'individuazione del settore competente al rilascio della concessione. Resta fermo con riferimento all'applicazione del canone quanto disposto dal comma 2 dell'art. 4 e dall'art. 29, comma 5.

12. Le concessioni non sono prorogabili e il rinnovo delle stesse non è ammissibile per le concessioni rilasciate previo esperimento delle procedura di evidenza pubbli-

ca di cui agli articoli 11 e 12, nonché per le concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 13, comma 1 lettere *d*), *e*), *f*). Le concessioni non possono essere concesse a terzi o sub concesse nemmeno da parte degli enti pubblici.

13. Le procedure inerenti il carattere «dominicale» del bene demaniale statale, la determinazione dei limiti, la delimitazione delle aree, la sdemanializzazione e l'ampliamento demaniale restano di competenza dello Stato, in qualità di soggetto proprietario dei beni del demanio idrico, previa acquisizione del parere dell'autorità idraulica ai sensi della legge n. 37 del 1994.

14. Per le sdemanializzazioni di aree appartenenti al demanio idrico statale occorre rifarsi alla legge n. 37/1994, in particolare ai criteri di cui all'art. 5 comma 2 della medesima legge. In ordine alla procedura amministrativa si rinvia a quanto definito in sede di Conferenza Unificata del 20 giugno 2002, ai sensi della quale è stato previsto uno specifico parere delle regioni per la sdemanializzazione delle aree appartenenti al demanio idrico nell'ambito del territorio di riferimento.


15. Per il rilascio delle concessioni delle aree e opere idrauliche e di bonifica appartenenti al demanio idrico e regionale non trovano applicazione le procedure per il rilascio delle concessioni di cui alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana») e al D.P.G.R. 23 novembre 2005, n. 61/R regolamento di attuazione della legge sopra citata; la legge regionale n. 77/2004 e il relativo regolamento si applicano con riferimento alle procedure di sdemanializzazione delle aree appartenenti al demanio regionale e con riferimento ai contratti di locazione delle unità immobiliari.

16. Il concessionario è tenuto ad osservare le condizioni stabilite nel provvedimento di concessione e nel disciplinare allegato al provvedimento sottoscritto per accettazione dal solo concessionario. Al termine della concessione, il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese e nel termine assegnato, i luoghi oggetto del provvedimento concessorio.

17. Il disciplinare di concessione, prevede gli obblighi, le condizioni e le clausole cui è vincolato il concessionario e la sua sottoscrizione da parte del richiedente costituisce presupposto per il rilascio della concessione.

18. Viene prevista una disciplina di canoni ridotti e agevolati e viene introdotto, per casi eccezionali e limitati un canone ricognitorio. In particolare, il canone ricognitorio è previsto qualora il concessionario sia un ente pubblico e l'area sia utilizzata per le sue finalità istituzionali in casi eccezionali, debitamente motivati, allorché il concessionario non persegua finalità di lucro, svolga un'attività di interesse pubblico e si assuma l'onere della valorizzazione del bene oltre che della manutenzione dello stesso. Il presente regolamento stabilisce un limite massimo e minimo del canone ricognitorio.

19. Al fine di garantire l'amministrazione concedente in merito al soddisfacimento del pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate in caso di inottemperanza del concessionario, viene introdotta la disciplina della cauzione. A copertura delle spese di ripristino dei luoghi da parte del concessionario, anche in



relazione alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali, può essere richiesta una garanzia finanziaria.

20. Si introduce una disciplina transitoria, volta in particolare, a consentire una procedura più celere per il rilascio delle concessioni in favore dei i soggetti che hanno già presentato istanza di rilascio della concessione alla provincia competente, riconoscendo l'eventuale pagamento effettuato da parte degli stessi a titolo di indennizzo. Le concessioni rilasciate con la procedura di cui all'art. 41 possono avere una durata massima di 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016. Nei casi in cui la tipologia di uso del demanio e delle relative aree rientri nei casi previsti all'art. 13, e pertanto comunque soggette alla procedura di rilascio con assegnazione diretta, la durata della concessione può essere stabilita ai sensi dell'art. 5 e, pertanto, potrà essere superiore ai 24 mesi stabiliti in via eccezionale dall'art. 41 per le concessioni conferite con una procedura straordinaria.

21. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1 della legge regionale n. 81/2015, sono definite le modalità di rideterminazione del canone per l'anno 2016.

22. Al di consentire una rapida attivazione delle procedure previste nel presente regolamento, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Si approva il presente regolamento:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 «Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri» disciplina, con finalità di semplificazione amministrativa, nel rispetto della legislazione statale concernente la tutela delle risorse idriche e la difesa del suolo, in particolare:

- a) le modalità di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree;
- b) la durata delle concessioni in relazione ai diversi usi;
- c) la specificazione dei criteri di cui all'art. 5 comma 2 per la determinazione dei relativi canoni;
- d) l'entità delle garanzie finanziarie e delle cauzioni da presentare per la salvaguardia del bene demaniale;
- e) forme di coordinamento per l'acquisizione di più concessioni o autorizzazioni insistenti sulla medesima area o opera;
- f) forme di coordinamento e semplificazione procedurale.

2. Il presente regolamento si applica al demanio idrico, fluviale e lacuale e alle relative aree demaniali, a tutto il reticolo idrografico di cui all'art. 22, comma 2 lettera e)

della legge regionale 27 dicembre 2012 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994), nonché alle opere idrauliche, di bonifica e alle relative pertinenze e aree appartenenti al demanio regionale.

3. Il presente regolamento si applica, in particolare, a:

- a) fiumi, laghi e torrenti compresi gli alvei e le rive che li delimitano;
- b) rivi, fossati e colatori;
- c) terreni abbandonati dalle acque correnti;
- d) isole e le unioni di terra che si trovano nel letto dei fiumi e dei torrenti;
- e) spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
- f) proiezioni aeree e sotterranee delle proprietà demaniale;
- g) canali demaniali.

4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 27 della legge regionale del 1998 n. 88, la Regione, ai sensi del presente regolamento rilascia le concessioni nelle aree demaniali prospicienti le vie navigabili.

5. Fatta salva la competenza dei consorzi di bonifica di cui all'art. 31-bis della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 «Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica - Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994», sono rilasciate dalla Regione, ai sensi del presente regolamento, le concessioni relative all'occupazione del demanio idrico e delle relative aree demaniali.


Art. 2.

Finalità

1. La Regione, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla normativa statale e regionale di riferimento, provvede alla gestione del demanio idrico, dei relativi beni e delle aree demaniali garantendo la funzionalità idraulica, la salvaguardia ambientale e la finalità conservativa del bene.

2. Le concessioni di cui al presente regolamento sono rilasciate in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino e degli atti di pianificazione e programmazione regionale e di tutela dei corsi d'acqua, nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza tra gli operatori economici e pubblicità, a tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento.

3. Le concessioni sono rilasciate e, ove consentito ai sensi dell'art. 25, rinnovate previa valutazione della compatibilità dell'uso richiesto con lo stato dei luoghi e con le finalità previste dalle norme per la corretta regimazione idraulica, la tutela dei corsi d'acqua, la tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, la tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti.



Art. 3.

Concessione

1. Salvo disporre per opere di maggiore interesse pubblico o per esigenze di salvaguardia idraulico-ambientale, l'uso del demanio e delle relative aree di cui al presente regolamento è soggetto al rilascio di concessione amministrativa, temporanea ed onerosa.

2. La concessione è rilasciata con decreto del dirigente dell'Ufficio del genio civile competente per territorio, d'ora in poi denominato dirigente responsabile e, fatti salvi i casi di cui all'art. 13, previo esperimento di procedura conforme ai principi comunitari di evidenza pubblica finalizzati al rispetto della parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, a tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento, previo pagamento del canone annuo.

3. Al provvedimento di concessione è allegato, come parte integrante e sostanziale, il disciplinare di concessione sottoscritto dal soggetto interessato, nel quale sono indicati gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario.

4. Il provvedimento di concessione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

5. Ai sensi del presente regolamento le concessioni si distinguono in:

- a) concessioni di aree demaniali;
- b) concessioni per l'utilizzo del demanio idrico.

6. Non è soggetto al rilascio di concessione l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree connesso e funzionale alla loro manutenzione, rientrando nei fini istituzionali degli enti pubblici ai sensi della normativa vigente. È fatto salvo il rilascio delle concessioni per usi diversi dall'occupazione finalizzata alla manutenzione dell'area demaniale.

7. Le concessioni non sono prorogabili e il rinnovo delle stesse è ammesso esclusivamente nei casi di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b) c) e g).

Art. 4.

Accorpamento di concessioni

1. Nell'ipotesi in cui uno stesso soggetto sia titolare di più concessioni concernenti aree limitrofe e contigue nel territorio di uno stesso comune, l'Ufficio del genio civile competente per territorio, d'ora in poi il settore competente, su richiesta dell'interessato e previa verifica da parte dello stesso del rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, può accorpate le stesse in una sola concessione.

2. Il canone è calcolato sulla base dei singoli usi.

3. Su richiesta dei concessionari di pubblici servizi proprietari di infrastrutture lineari che ricadono anche in aree non contigue, possono essere stipulate convenzioni con la competente direzione, finalizzate alla semplificazione della procedura di rilascio delle concessioni e alla

semplificazione dell'applicazione degli oneri finanziari di cui agli articoli 28, 31 e 32. Resta fermo quanto disposto al comma 2 e all'art. 29, comma 5.

Art. 5.

Durata della concessione

1. La durata della concessione non può essere superiore a nove anni.

2. Qualora la concessione è rilasciata ad enti pubblici o comunque per l'esercizio di una pubblica funzione o per garantire l'esercizio di un pubblico servizio, la concessione può essere rilasciata fino ad un massimo di diciannove anni.

3. Entro i termini di cui ai commi 1 e 2, è determinata la durata, per ogni singola concessione, in relazione all'attività da svolgersi e alle finalità da perseguire, alle eventuali opere da eseguirsi e in base all'investimento previsto per lo sfruttamento dell'area oggetto di concessione, anche in relazione all'ammortamento dei costi dello stesso.

4. Ai sensi del presente regolamento sono definite concessioni temporanee le concessioni con una durata pari o inferiore all'anno solare.

5. Le concessioni di cui all'art. 13, comma 1 lettere d), e) e f) sono temporanee, non rinnovabili e possono essere rilasciate allo stesso soggetto una sola volta nell'arco temporale di un anno.

Art. 6.

Compatibilità idraulica e titolo per la concessione

1. Per l'utilizzo dell'area demaniale oggetto di concessione, l'autorizzazione idraulica, i pareri, i nulla osta comunque denominati di natura idraulica di cui alla normativa statale e regionale di riferimento di competenza della Regione, sono acquisiti nell'ambito del medesimo procedimento di concessione.

2. Il settore competente adotta un unico decreto che sostituisce tutti gli atti di cui al comma 1 necessari e connessi al rilascio della concessione.


3. L'autorizzazione idraulica, i pareri, nulla osta, o atti di assenso comunque denominati di cui ai commi 1 e 2 sono condizione per il rilascio del provvedimento di concessione demaniale.

Art. 7.

Concessione per l'utilizzo delle aree demaniali

1. Le concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali hanno ad oggetto l'occupazione e l'utilizzo di aree, in particolare, per i seguenti usi:

- a) realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilità o destinate all'erogazione di pubblici servizi;
- b) agricolo: seminativo, pascolo, pioppicoltura, ricovero bestiame, orto, ed altri usi agricoli;
- c) non agricolo con sistemazione a verde quali parchi, parco fluviale, giardini, verde pubblico attrezzato anche per attività ludiche;



d) transiti arginali, rampe di collegamento, accesso agli argini;

e) strumentale e finalizzato in via esclusiva al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale;

f) uso ricreativo tra cui, in particolare:

1) attività sportive;

2) appostamento fisso di caccia e pesca;

3) manifestazioni ed eventi collegati ad attività turistico-ricreative;

g) produttivo e commerciale: manifestazioni ed eventi collegati ad attività commerciali, aree, edifici e manufatti utilizzati o funzionali per attività di tipo commerciale e produttivo o comunque con finalità di lucro;

h) taglio legname;

i) uso viabilistico;

l) apposizione di cartelli;

m) ponti, pontili e ormeggi;

n) uso cantieristico;

o) occupazione in proiezione di sbalzi o terrazze di edifici.

Art. 8.

Concessione per l'utilizzo del demanio idrico

1. Le concessioni per l'utilizzo del demanio idrico hanno ad oggetto l'occupazione in alveo, in subalveo o in proiezione di superfici demaniali dell'alveo o delle rive fluviali e lacuali di un corso d'acqua, per la realizzazione, in particolare, delle seguenti opere o manufatti:

a) attraversamenti o parallelismi aerei, in subalveo, alveo o utilizzando manufatti esistenti, quali condutture e linee di telecomunicazioni;

b) attraversamenti o parallelismi di corsi d'acqua con elettrodotti aerei, con o senza infissione di pali o sostegni;

c) opere di difesa spondale di corsi d'acqua realizzate ai sensi dell'art. 12 del regio decreto n. 523/1904;

d) occupazioni di corsi d'acqua con occupazione, in particolare ponti, pontili fissi e galleggianti, manufatti assimilati e accessori;

e) attraversamenti di corsi d'acqua con elettrodotti di qualunque tensione in subalveo, cabine elettriche di trasformazione;

f) opere accessorie alla derivazione quali briglie, traverse, pennelli, derivazioni, vasche di carico e altre opere accessorie;

g) immissioni e convogliamento di acque reflue;

h) uso ittigenico, impianti da pesca per la proiezione in alveo della rete da pesca;

i) aree ormeggio;

l) uso di opera idraulica esistente a fini idroelettrici.

Art. 9.

Elenco aree demaniali da affidare in concessione

1. La Giunta regionale può, con proprio atto, individuare le aree demaniali da affidare in concessione, definendo gli usi a cui destinarle e i criteri prioritari per la selezione delle domande di concessione.

2. L'elenco delle aree di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) e sul sito internet della Regione, indicando per ciascuna di esse gli usi consentiti ed eventualmente stabilendo un ordine di priorità tra i medesimi.

Art. 10.

Soggetto concessionario

1. La domanda di concessione è presentata da persone fisiche in forma singola o associata, o giuridiche, pubbliche o private, al settore competente.

2. Nei casi di domanda di concessione presentata da più soggetti, i richiedenti, alla presentazione della domanda, individuano un unico referente per i rapporti con il settore competente.

TITOLO II

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO

DELLA CONCESSIONE

Art. 11.

Assegnazione a seguito della pubblicazione delle aree

1. La concessione può essere rilasciata:

a) a seguito della pubblicazione di un avviso a cura del settore competente, previa individuazione delle aree di cui all'art. 9 da parte della Giunta regionale;

b) su istanza di parte.

2. Nei casi di cui al comma 1 lettera a), l'avviso è pubblicato, almeno trenta giorni prima dell'espletamento della procedura di assegnazione, all'Albo Pretorio del Comune in cui si trova l'area, sul BURT, sul sito internet della Regione.

3. L'avviso contiene, in particolare, i seguenti elementi:

a) individuazione dell'area;

b) utilizzi compatibili con il regime idraulico e con gli strumenti urbanistici;

c) criteri per la selezione delle domande;

d) canone posto a base della procedura di assegnazione determinato con riferimento ai criteri di cui agli articoli 18 e 19 e della delibera della Giunta regionale di cui all'art. 6 della legge regionale n. 80/2015;

e) elencazione degli elaborati progettuali richiesti, di livello preliminare o definitivo;

f) schema di disciplinare, contenente le condizioni per il rilascio della concessione;

g) termine per la presentazione delle domande nel rispetto del termine massimo di cui al comma 4.



4. Le domande devono pervenire al settore competente entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURT dell'avviso. Entro il medesimo termine i titolari di interessi pubblici o privati e dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, possono presentare osservazioni e opposizioni al rilascio della concessione.

5. Sulle osservazioni presentate possono essere acquisite le controdeduzioni dell'istante.

6. Sono inammissibili le domande presentate:

- a) oltre la scadenza del termine indicato nell'avviso;
- b) per aree e/o usi diversi da quelli previsti dall'avviso;
- c) in assenza dei documenti di cui all'art. 15, comma 2;
- d) senza l'attestazione del pagamento degli oneri istruttori di cui all'art. 34.

7. A conclusione della procedura di concorrenza, con decreto del dirigente del settore competente è approvata la graduatoria delle domande selezionate, individuando tra loro quella da preferire sulla base dei criteri indicati nell'avviso e di quelli di cui all'art. 18 e 19.

Art. 12.

Procedura di assegnazione su istanza di parte

1. Nei casi di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) il settore competente, verificata l'ammissibilità della domanda rende di evidenza pubblica la domanda di concessione mediante pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune o dei comuni interessati per territorio, nonché sui relativi siti istituzionali, ai fini della presentazione di eventuali ulteriori domande di concessione in concorrenza ovvero di opposizioni e osservazioni.

2. L'avviso di cui al comma 1 contiene, in particolare:

- a) i dati identificativi del richiedente comprensivi del codice fiscale e/o della partita I.V.A.;
- b) l'individuazione del bene demaniale richiesto in concessione ed i suoi dati catastali identificativi;
- c) la superficie e la destinazione dell'uso esclusivo del bene demaniale richiesto;
- d) gli usi consentiti delle aree o immobili oggetto di concessione, eventuali priorità di uso consentiti;
- e) durata della concessione;
- f) utilizzi compatibili con il regime idraulico e con gli strumenti urbanistici;
- g) canone posto a base della procedura di assegnazione determinato con riferimento ai criteri di cui agli articoli 18 e 19 e della delibera della Giunta regionale di cui all'art. 6 della legge regionale n. 80/2015;
- h) elencazione degli elaborati progettuali richiesti, di livello preliminare o definitivo;
- i) schema di disciplinare, contenente le condizioni per il rilascio della concessione;
- l) criteri per la selezione delle domande;
- m) termine entro cui presentare le domande nel rispetto del termine massimo di cui all'art. 11 comma 4.

3. Delle domande presentate nel termine massimo di cui all'art. 11 comma 4 è dato pubblico avviso sul BURT. La pubblicazione relativa alle domande concorrenti non dà luogo ad ulteriori concorrenze.

4. Nel caso in cui siano o presentate più domande di concessione riferite allo stesso bene demaniale o parte di esso, nel lasso di tempo intercorrente tra la ricezione della prima domanda di concessione e la pubblicazione dell'avviso sul BURT, il settore competente pubblica l'avviso comprendendo anche queste ultime.

5. In presenza di più domande in concorrenza presentate ai sensi del comma 3, il primo istante, nei termini indicati nell'avviso di cui al comma 2, lettera m), ferma restando la domanda presentata, può integrare la medesima con un'offerta relativamente al canone a base della procedura di selezione.

Art. 13.

Assegnazione diretta

1. La concessione è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza nei seguenti casi:

- a) istanza presentata da enti pubblici per uso diretto da parte degli stessi finalizzato al perseguimento del pubblico interesse o della pubblica utilità;
- b) uso e occupazione strumentale e strettamente connessa e funzionale al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale, tra cui, in particolare l'accesso a fondi interclusi, scarichi, destinazione a verde;
- c) istanza presentata da soggetti pubblici o privati, per la realizzazione di impianti tecnici o di pertinenze di altre opere pubbliche principali ovvero di strutture ad esse funzionali; appartengono a tale fattispecie le condotte di gas, acqua, energia elettrica, le linee telefoniche, i ponti relativi alla viabilità pubblica, i guadi e le immissioni;
- d) nei casi di occupazione occasionale quando il periodo continuativo di utilizzo è inferiore o uguale a sessanta giorni e la sua destinazione d'uso non prevede la realizzazione di opere o manufatti;
- e) nei casi di transiti e occupazione occasionale, connessi ad eventi e manifestazioni di interesse culturale, sportivo, naturalistico e commerciale di durata non superiore a trenta giorni a condizione che la sua destinazione d'uso non preveda la realizzazione di opere o manufatti che comportino la mutazione permanente dello stato dei luoghi;
- f) sfalcio erba per un'estensione fino a 5.000 metri quadri e/o taglio di piante per estensioni fino a 1.000 metri quadri per un periodo di utilizzo inferiore o uguale a sessanta giorni;
- g) occupazione per motivi cantieristici per la durata della connessa autorizzazione rilasciata.

2. Qualora nell'ambito di un provvedimento di concessione di derivazione rilasciato ai sensi dell'art. 6 comma 3 della legge regionale n. 80/2015, sia richiesta l'occupazione di un'area demaniale ulteriore rispetto a quella



oggetto della concessione di derivazione già rilasciata, il settore competente procede al rilascio della concessione per l'utilizzo dell'area demaniale, a condizione che non siano apportate modifiche progettuali alle opere oggetto della concessione di derivazione.

Art. 14.

Domanda di concessione e trattamento dei dati personali

1. La domanda di concessione, unitamente al relativo progetto, è presentata al settore competente nel cui territorio insistono le aree o la parte prevalente di esse ed è redatta secondo la modulistica approvata con atto del Direttore competente per materia.

2. Fatti salvi i casi di cui all'art. 13, il rilascio della concessione è subordinato all'espletamento delle procedure di assegnazione di cui agli articoli 11 e 12.

3. Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti richiedenti le concessioni, è finalizzato unicamente all'espletamento dei procedimenti previsti dal presente regolamento ed è a cura dei funzionari del settore competente, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 15.

Oggetto e contenuto della domanda di concessione

1. I soggetti interessati presentano al settore competente una domanda nella quale sono indicate le generalità del richiedente, i dati identificativi dell'area o del bene richiesto in concessione, le finalità di utilizzo e la durata per la quale si richiede la concessione, secondo la modulistica predisposta ai sensi dell'art. 14 comma 1.

2. Alla domanda sono allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

a) dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *aa)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico sulla documentazione amministrativa) e successive modifiche;

b) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 della comunicazione antimafia di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) ovvero l'informazione antimafia nei casi di cui all'art. 91, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 159/2011 nei casi ivi previsti;

c) attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori di cui all'art. 34.

3. Alla domanda sono allegati altresì:

a) relazione tecnico-descrittiva dello stato dei luoghi, in cui sia riportato chiaramente lo stato di fatto dell'area richiesta ed in cui sia specificato se il bene demaniale richiesto ricada all'interno dei confini di aree sottoposte a particolari vincoli;

b) elaborati tecnici in scala adeguata del progetto delle eventuali nuove opere da realizzarsi, che comportino la mutazione dello stato dei luoghi;

c) relazione tecnica che descriva il progetto che verrà realizzato sull'area, specificando le superfici e le eventuali volumetrie e che illustri la destinazione d'uso del bene demaniale richiesto in concessione in uso esclusivo, precisando per ogni singola voce, se siano consentiti dalle previsioni dei piani di bacino e le normative vigenti in materia idraulica, urbanistica, paesaggistica, ambientale e di pianificazione territoriale; per le opere puntuali, quali gli scarichi, le coordinate del punto di recapito;

d) documentazione fotografica nella quale sia raffigurato, all'attualità, il bene demaniale interessato e comprendente uno schema che individui i punti di ripresa e tutte le immagini utili alla visualizzazione del contesto;

e) corografia su Carta tecnica regionale (CTR);

f) planimetria su base catastale che identifichi il bene demaniale richiesto in concessione in uso esclusivo, con la rispettiva perimetrazione dell'area di sedime dei manufatti esistenti e delle eventuali nuove opere che si intendono realizzare che comportino la variazione dello stato dei luoghi, e dalla quale si evinca in modo inequivocabile la compatibilità della destinazione d'uso ipotizzata dell'area richiesta, con le previsioni dei piani di bacino e le normative vigenti in materia idraulica, urbanistica, paesaggistica, ambientale e di pianificazione territoriale;

g) stima dei costi a garanzia delle opere di rimessa in pristino da effettuarsi a carico del concessionario al termine della concessione ai sensi dell'art. 23;

h) documentazione di cui all'art. 29, comma 3 in caso di richiesta di riduzione del canone.

4. Qualora sia necessario, il settore competente procede alla perimetrazione delle aree demaniali oggetto di concessione.

5. Nei casi di assegnazione della concessione di cui all'art. 11 comma 1 lettera *a)*, alla domanda non sono allegati gli atti di cui al comma 3 lettere *a)*, *e)* ed *f)*.

6. Valutata l'ammissibilità della domanda di concessione ai sensi del comma 2, il settore competente ha, in ogni caso, facoltà di richiedere ulteriori informazioni e documentazione integrativa qualora ciò si renda necessario ai fini della procedibilità dell'*iter* istruttorio, assegnando al richiedente un congruo termine per il relativo adempimento. In caso di inadempimento entro il termine richiesto, il settore competente dichiara la conclusione del procedimento per improcedibilità dell'istruttoria. Per quanto non disposto si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo di cui alla normativa statale e regionale di riferimento.

Art. 16.

Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale

1. Le concessioni soggette alle procedure di verifica di assoggettabilità ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 «Norme in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS), di Valutazione



di impatto ambientale (VIA), di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di Autorizzazione unica ambientale (AUA) «sono procedibili solo a seguito dell'adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura di assoggettabilità.

2. Alle concessioni soggette a Valutazione di impatto ambientale (VIA) si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo.

3. Nei casi di cui al comma 1 i termini del procedimento di rilascio della concessione sono sospesi fino alla conclusione dell'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità.

Art. 17.

Termine di conclusione del procedimento

1. Il procedimento si conclude in:

a) centoventi giorni dalla presentazione della domanda nel caso di cui agli articoli 11 e 12;

b) sessanta giorni dalla presentazione della domanda nel caso di concessioni di cui all'art. 13 e nei casi di rinnovo di cui all'art. 25.

2. Nei casi di cui all'art. 11, il termine di cui al comma 1 decorre dalla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle domande di cui all'art. 11, comma 3, lettera f).

Art. 18.

Criteri per la selezione delle domande

1. Le aree oggetto di concessione ai sensi del presente regolamento possono essere concesse in uso esclusivo per i soli usi ammessi ai sensi della normativa vigente in materia idraulica, urbanistica, paesaggistica ed ambientale, e nel rispetto degli atti di programmazione e della pianificazione distrettuale e regionale.

2. I criteri di cui all'art. 11, comma 3, lettera c) e di cui all'art. 12 comma 2 lettera l), sono individuati, in particolare, tra i seguenti:

a) caratteristiche del progetto che garantiscano funzionalità idraulica, salvaguardia ambientale, finalità conservativa del bene, riqualificazione dell'area;

b) misura degli investimenti da realizzare e degli interventi di recupero ambientale;

c) natura e standard degli eventuali servizi offerti;

d) incremento dei livelli occupazionali;

e) qualità degli impianti e dei manufatti da realizzare nel corso della concessione;

f) previsione di misure per la fruibilità degli impianti e dei servizi per le persone con mobilità ridotta;

g) canone concessorio maggiormente remunerativo.

3. Il canone della concessione non costituisce l'unico criterio di valutazione dell'offerta; la sua valutazione è ammessa esclusivamente quando sia stata verificata un'equivalenza tra le domande presentate.

Art. 19.

Criteri di priorità

1. Le domande in concorrenza sono selezionate sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) domanda presentata da enti pubblici finalizzati al perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla natura demaniale del bene;

b) domanda avente finalità di riqualificazione ambientale e di tutela della biodiversità;

c) domanda presentata da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza di cui all'art. 51 della legge 3 maggio 1982, n. 203 «Norme sui contratti agrari»;

d) domanda presentata da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione di cui all'art. 4-bis della legge n. 203/1982;

e) domanda finalizzate all'uso agricolo di proprietario o affittuario di terreni confinanti con l'area demaniale.

Art. 20.

Modalità di trasmissione delle domande e altre comunicazioni

1. La trasmissione delle istanze per il rilascio dei titoli abilitativi e della relativa documentazione tecnica allegata, nonché di ogni altra comunicazione obbligatoria prevista dal presente regolamento è effettuata in modalità telematica.

Art. 21.

Coordinamento tecnico

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale in materia, qualora si renda necessario acquisire pareri, nulla osta, omologazione e atti di assenso comunque denominati da parte di altri settori regionali competenti nelle materie di riferimento, necessari al rilascio della concessione, il settore competente coordina, anche mediante un tavolo tecnico, l'acquisizione dei necessari atti.


Art. 22.

Oneri del concessionario

1. La concessione è rilasciata previa corresponsione del canone annuale, della cauzione, delle spese istruttorie e dell'eventuale garanzia finanziaria.

2. Il concessionario è tenuto ad osservare le condizioni stabilite nel provvedimento di concessione e nel disciplinare allegato al provvedimento medesimo. In particolare il concessionario:

a) assume la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;



b) consente l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione dell'area e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;

c) solleva la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle aree, assumendosi gli oneri del risarcimento;

d) rispetta le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al regio decreto n. 523/1904, al regio decreto n. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

e) non muta la destinazione dell'area o del bene in concessione;

f) assume gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

g) non può cedere né sub concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;

h) assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

3. Le opere addizionali e di miglioramento autorizzate sono acquisite al demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora il concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente.

Art. 23.

Obblighi del concessionario al termine della concessione

1. Alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine di durata, rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione.

2. Qualora il concessionario non provveda agli obblighi di cui al comma 1, il settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente.

3. Il settore competente, può d'ufficio o su istanza del concessionario valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e, senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario.

Art. 24.

Disciplinare di concessione

1. Il disciplinare di concessione prevede gli obblighi, le condizioni e le clausole, cui è vincolata la concessione, è redatto sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale e contiene, in particolare, i seguenti elementi:

a) i dati identificativi del concessionario;

b) l'uso a cui l'area è destinata;

d) la localizzazione e la descrizione delle eventuali opere;

e) i termini entro i quali il concessionario dovrà iniziare ed ultimare i lavori;

f) le eventuali garanzie da mettere in atto durante l'esecuzione dei lavori;

g) eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui è subordinata la concessione, ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di soggetti terzi;

h) le modalità ed i termini per la richiesta di rinnovo della concessione nei casi di cui all'art. 34;

i) l'importo del canone annuo, la cauzione e l'eventuale garanzia finanziaria a copertura delle spese di ripristino dei luoghi;

l) obbligo di collocazione del cartello identificativo della concessione in prossimità dell'area secondo le modalità indicate dal settore competente;

m) gli obblighi del concessionario, anche in relazione alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali, qualora le stesse non siano acquisite al demanio.

2. Il disciplinare di concessione è sottoscritto dal concessionario.

3. La sottoscrizione del disciplinare è subordinata, al pagamento degli oneri istruttori di cui all'art. 34, comma 1. All'atto della firma del disciplinare il richiedente attesta l'avvenuto deposito, a favore della Regione Toscana, della cauzione, a garanzia del pagamento del canone di concessione e della garanzia finanziaria, ove richiesta.

4. La mancata sottoscrizione del disciplinare entro trenta giorni da parte del richiedente equivale a rinuncia della domanda di concessione.

5. L'efficacia del disciplinare decorre dalla data del decreto di concessione, di cui il disciplinare costituisce presupposto.

6. Nelle ipotesi di cui all'art. 13, previa valutazione del settore competente, la concessione è rilasciata senza il disciplinare di cui al presente articolo. In tal caso il decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario, in particolare con riferimento a quanto indicato al presente articolo e agli articoli 22 e 23.

Art. 25.

Rinnovo

1. Il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g). La concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza.



2. La domanda di rinnovo è presentata, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla scadenza del provvedimento di concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14.

3. Il settore competente nel valutare i presupposti per il rinnovo della concessione, verifica, in particolare, i criteri di cui agli articoli 18 e 19.

4. Nelle ipotesi di rinnovo di cui al comma 1, il settore competente adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento oggetto della domanda di rinnovo della concessione, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore.

5. Con il provvedimento di rinnovo della concessione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni mediante la sottoscrizione da parte del richiedente di un nuovo disciplinare.

6. Fino al rilascio della nuova concessione, il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione decaduta previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione.

Art. 26.

Diniego di rinnovo

1. Il rinnovo della concessione non è ammesso, in particolare, per:

a) ragioni di tutela idraulica, ambientale e/o altri motivi di pubblico interesse;

b) sopraggiunte difformità tra la tipologia d'uso richiesta e i vincoli posti dalle specifiche normative di settore;

c) mancato rispetto degli obblighi previsti nel decreto di concessione e/o nel disciplinare allegato;

d) richiesta dell'area da parte di enti pubblici territoriali per uso diretto da parte di essi per fini di interesse pubblico;

e) mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone.

2. Il diniego del rinnovo è comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'art. 10-bis della legge 7 agosto del 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 27.

Registrazioni a fini fiscali e pubblicazioni

1. A seguito della sottoscrizione del disciplinare ai sensi dell'art. 24 commi 2 e 3, il settore competente provvede:

a) nei casi previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro», alla registrazione fiscale del disciplinare presso il competente ufficio finanziario;

b) ad avvenuta registrazione, a comunicare al concessionario il rilascio del provvedimento di concessione, data a decorrere dalla quale è legittima l'utilizzazione dell'area demaniale;

c) alla trasmissione per via telematica del provvedimento ai competenti uffici regionali per gli adempimenti relativi al canone, tra cui la riscossione anche coattiva e l'eventuale rateizzazione di quanto dovuto.

TITOLO III

CANONI E GARANZIE FINANZIARIE

Art. 28.

Canoni di concessione

1. Il primo canone annuo, unitamente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione.

2. Per ogni anno successivo al primo, la decorrenza della scadenza dei pagamenti, le modalità di pagamento nonché l'eventuale rateizzazione del canone sono stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'art. 6 della legge regionale n. 80/2015.

3. I canoni sono dovuti per anno solare.

4. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

5. Per le concessioni in scadenza rilasciate in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è considerata mese intero.

6. Il controllo delle riscossioni è effettuato dal settore regionale competente in materia di tributi.

7. Nel caso di concessione di durata superiore ad un anno il canone è aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita.

8. In caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui è stata richiesta la rinuncia.

9. L'importo del canone non può essere inferiore al valore minimo del canone ricognitorio.

Art. 29.

Canoni ridotti ed agevolati

1. Le associazioni onlus, gli istituti culturali, le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni di promozione sociale non a scopo di lucro, possono richiedere la riduzione del canone concessorio nella misura del 20% qualora l'area richiesta sia utilizzata esclusivamente per finalità sociali, assistenziali dei propri associati, previste nello statuto.



2. La riduzione del canone di cui al comma 1 non può essere concessa per l'utilizzo delle aree a fini economico commerciali ed è esclusa per i manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali.

3. L'istanza di concessione deve contenere, anche copia dello statuto dell'associazione.

4. Agli enti pubblici territoriali il canone è ridotto nella misura del 20%.

5. I concessionari di pubblici servizi proprietari di infrastrutture lineari possono richiedere la riduzione del canone concessorio nella misura del massima del 20%.

Art. 30.

Canone ricognitorio

1. La concessione può essere rilasciata dietro corresponsione di un canone ricognitorio nei seguenti casi:

a) il concessionario è un ente pubblico e l'area è utilizzata per sue esclusive finalità istituzionali;

b) in casi eccezionali, debitamente motivati, allorché il concessionario non persegue finalità di lucro, svolga una attività di interesse pubblico, e si assuma l'onere della valorizzazione del bene, oltre che della manutenzione dello stesso.

2. Nei casi di cui al comma 1, il canone ricognitorio annuo è determinato nella deliberazione di cui all'art. 6 della legge regionale n. 80/2015. Il canone ricognitorio non può essere inferiore a euro 250 e superiore a euro 600.

Art. 31.

Cauzione

1. La cauzione è rilasciata dal concessionario, al fine di garantire l'amministrazione concedente in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate.

2. L'importo della cauzione è determinato in base al grado di rilievo degli obblighi assunti dal concessionario, al valore del bene demaniale concesso ed alla particolare tipologia della concessione rilasciata e, comunque non può essere inferiore a due annualità e superiore a cinque annualità del canone oggetto di concessione. Nelle concessioni temporanee aventi una durata inferiore o pari all'anno, la cauzione non dovrà essere di importo inferiore ad una annualità di canone.

3. La cauzione è rilasciata previo versamento su conto corrente bancario indicato dal settore competente o mediante garanzie rilasciate da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La restituzione della cauzione e lo svincolo della garanzia è effettuata con decreto del dirigente responsabile, successivamente alla scadenza della concessione e previa verifica dell'adempimento da parte del concessionario del pagamento del canone e degli oneri di cui agli articoli 22, 23 nonché di quelli definiti nell'atto di concessione. Le somme a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere.

Art. 32.

Garanzie finanziarie

1. A copertura delle spese di ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali oggetto della concessione, anche in relazione alla rimozione delle opere medesime, nonché a copertura delle spese per l'esecuzione dei lavori che improvvisamente dovessero rendersi necessari, il provvedimento di concessione può essere condizionato al rilascio di una garanzia finanziaria rilasciata ai sensi dell'art. 31 comma 3.

2. Dall'atto di garanzia deve risultare che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza alcuna riserva, dietro semplice richiesta scritta del settore competente ed entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della medesima, a versare la somma dovuta, con esclusione quindi in ogni caso del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e della decadenza di cui all'art. 1957 del codice civile.

3. Le garanzie finanziarie di cui al presente articolo, sono dovute anche nei confronti dei soggetti esonerati dal pagamento del canone ai sensi della normativa statale di riferimento, ad esclusione degli enti pubblici.

Art. 33.

Soggetti e attività esonerati dal pagamento del canone

1. La Regione Toscana e i propri enti strumentali, sono esonerati dal pagamento del canone.


2. Gli enti pubblici territoriali sono esonerati dal pagamento del canone con riferimento alle seguenti attività:

a) transiti sulle sommità arginali quali i corridoi ambientali, le ciclo vie e i sentieri pedonali;

b) attività didattiche e pulizia dei corsi d'acqua.

3. Le Forze Armate, i corpi di polizia, i vigili del fuoco sono esenti dal pagamento del canone quando la concessione è rilasciata in relazione allo svolgimento di attività istituzionali.

4. L'esenzione del canone non può essere concessa per l'utilizzo delle aree a fini economico commerciali ed è esclusa per i manufatti pertinenziali adibiti ad attività economico commerciali.



Art. 34.

Oneri istruttori

1. Gli oneri occorrenti per l'espletamento di istruttorie tecnico amministrative, rilievi sopralluoghi e accertamenti relativi alle domande di concessione sono a carico del richiedente e sono determinati sulla base di tipologie di istruttorie e in proporzione al canone richiesto con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 23, commi 2 e 3 della legge regionale n. 80/2015.

2. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 1, può determinare le ulteriori categorie di utenti o tipologie di utilizzo esenti dal pagamento degli oneri istruttori. Il pagamento dell'eventuale integrazione degli oneri istruttori richiesto dal settore competente in relazione alla maggiore complessità dell'istruttoria e nel rispetto dei limiti stabiliti nella deliberazione di cui al comma 1, è effettuato prima della sottoscrizione del disciplinare.

3. Gli enti pubblici territoriali, compresa la Regione e i propri enti strumentali, sono esonerati dal versamento degli oneri istruttori.

Art. 35.

Criteri per la determinazione dei canoni di concessione

1. I canoni per la concessione di cui al presente regolamento sono determinati sulla base dei criteri di cui all'art. 5, comma 1 lettera a) della legge regionale n. 80/2015, in particolare con riferimento:

- a) valore al metro quadro o lineare per tipologia di utilizzo di cui all'art. 7;
- b) valore al metro lineare per gli usi di cui all'art. 8, comma 1 lettere a), c), d) ed e);
- c) valore in base alla potenza della linea per gli elettrodotti;
- d) valore al metro quadro per gli usi di cui all'art. 8, comma 1 lettere f), h) ed i);
- e) stima di mercato per la definizione del valore del legname;
- f) costo ad unità per pali/sostegni degli elettrodotti;
- g) valore ad unità per gli scarichi;
- h) valore al chilometro per uso viabilistico;
- i) valore ad unità, differenziato anche per estensione di superficie per la cartellonistica;
- l) valore di mercato per superfici superiori a 5.000 metri quadri;
- n) nel caso di uso idroelettrico delle opere idrauliche appartenenti al demanio idrico esistenti il valore del canone è rapportato alla producibilità annua e incentivi spettanti per la produzione di energia elettrica degli impianti di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012.

2. Per producibilità annua, ai sensi del presente regolamento, s'intende la producibilità legata alle ore di funzionamento annuo dell'impianto idroelettrico.

3. Nei casi diversi cui all'art. 6 comma 3 della legge regionale n. 80/2015, il canone per la concessione di derivazione è implementato con il valore del canone per l'utilizzo del demanio idrico e/o della relativa area, secondo i criteri di cui al presente regolamento, decurtato del 15 per cento.

4. In casi particolari, la Giunta regionale con la deliberazione di cui all'art. 6 della legge regionale n. 80/2015 può determinare il canone di concessione utilizzando anche i seguenti parametri:

- a) valore, anche paesaggistico ed ambientale, dell'area oggetto della concessione e della zona interessata;
- b) tipo di utilizzo connesso ad eventi e manifestazioni di particolare interesse storico o economico commerciale;
- c) estensione del bene occupato;
- d) importanza e caratteri della concessione;
- e) funzione produttiva o turistica delle aree;
- f) redditività presunta del bene concesso e dell'attività svolta;
- g) aggravii di manutenzione dell'area demaniale.

5. Ai contratti di locazione di unità immobiliari si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana») e al relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. 23 novembre 2005, n. 61/R.

6. I canoni e la durata dei contratti di locazione di unità immobiliari adibiti ad uso di civile abitazione sono determinati sulla base di quanto disposto dall'art. 53 del D.P.G.R. n. 61/R/2005.

7. I canoni dei contratti di locazione delle unità immobiliari adibite ad uso diverso dalla civile abitazione sono determinati sulla base del valore di mercato secondo le modalità di cui al comma 5.

TITOLO IV

ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE


Art. 36.

Subentro nella titolarità della concessione

1. La concessione ha carattere personale e non può essere trasferita, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. È ammesso il subentro di un nuovo concessionario nei seguenti casi:

- a) morte del concessionario;
- b) cessione d'azienda o trasferimento dell'attività in relazione alle quali è stata concessa l'area;
- c) trasferimento di proprietà o di altro diritto reale, qualora la concessione demaniale abbia come oggetto l'uso e l'occupazione strumentale e strettamente connessa al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale.



3. Salvo il caso di cui al comma 2 lettera a), in cui l'adempimento è posto a carico degli eredi, la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal concessionario e dall'interessato al subentro entro centottanta giorni dall'evento che ne è causa.

4. Il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del concessionario a cui subentra.

5. Il concessionario rimane obbligato con l'amministrazione concedente fino al rilascio del provvedimento di concessione nei confronti del subentrante.

6. Il settore competente autorizza il subentro dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 22, nonché la corretta corresponsione, con riscontro in via telematica, del canone demaniale unitamente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico fino alla data di presentazione della relativa richiesta.

Art. 37.

Rinuncia

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente rispetto alla scadenza prevista nell'atto di concessione, previa presentazione di istanza al settore competente.

2. La mancata sottoscrizione del disciplinare ai sensi dell'art. 24 commi 2 e 3 equivale a rinuncia della concessione da parte del richiedente, il quale non è legittimato ad utilizzare le aree oggetto dell'istanza.

3. Il settore competente autorizza la cessazione anticipata con provvedimento espresso dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 22 e 23 e in particolare la corretta corresponsione, con riscontro in via telematica, del canone demaniale unitamente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico fino alla data di presentazione della relativa richiesta.

Art. 38.

Revoca e decadenza

1. Il settore competente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento e senza obbligo di indennizzo, la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse.

2. Ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, la concessione decade nei seguenti casi:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;

b) mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;

d) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;

e) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;

f) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;

g) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato.

Art. 39.

Sdemanializzazioni

1. Ai fini del rilascio del provvedimento finale di sdemanializzazione del demanio idrico e delle relative aree ai sensi delle disposizioni vigenti, il settore competente rilascia all'agenzia del demanio competente un parere, tenuto conto degli indirizzi di cui agli atti di pianificazione distrettuale e regionale e nel rispetto dell'art. 5 comma 2 della legge n. 37/94.

2. Per le opere e le aree di cui al presente regolamento appartenenti al demanio regionale, ai fini del provvedimento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al D.P.G.R. 23 novembre 2005, n. 61/R «Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»)».

TITOLO V SANZIONI

Art. 40.

Sanzione per utilizzazione senza titolo

1. Fatte salve le sanzioni penali, gli utilizzatori delle aree di cui al presente regolamento senza titolo concessorio sono tenuti al pagamento di una sanzione, nel rispetto del limite massimo previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 80/2015, pari al doppio del canone per ogni anno di occupazione, comprensive degli interessi legali maturati fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi accertato con provvedimento del dirigente responsabile.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41.

Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il settore competente provvede ad inviare ai soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 1° gennaio 2016, per le quali sia stata presentata domanda alla provincia competente per territorio, una comunicazione al fine di confermare i dati acquisiti agli atti. La comunicazione deve essere rinviata al settore competente nel termine perentorio di trenta giorni, decorsi i quali si applica quanto disposto al comma 8.



2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, anche indipendentemente dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma 1, possono confermare al settore competente i dati acquisiti agli atti. I dati oggetto di comunicazione di cui al presente comma, compresa l'attestazione dei versamenti di cui al comma 6, sono individuati in un avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

3. Il settore competente procede al rilascio della concessione mediante la procedura di cui all'art. 13.

4. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2.

5. La concessione rilasciata ai sensi del comma 3 ha una durata massima di 24 mesi con decorrenza dal 1° gennaio 2016. Alla scadenza della stessa la concessione decade.

6. Per il 2016 il concessionario è tenuto al pagamento del canone senza interessi e per il periodo antecedente il 1° gennaio 2016 è tenuto al pagamento di un indennizzo dovuto per l'occupazione senza titolo fino alla decorrenza della concessione comprensivo degli interessi legali maturati.

7. I soggetti che dalla data di presentazione dell'istanza di concessione di cui al comma 1, hanno sempre regolarmente effettuato i versamenti richiesti dalla provincia, a decorrere dall'anno 2016 sono tenuti al pagamento del canone di concessione senza corrispondere l'indennizzo di cui al comma 6, previa presentazione della documentazione attestante i versamenti effettuati alla provincia.

8. Qualora il soggetto non provveda ad inviare la comunicazione nei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuto al pagamento di un indennizzo dovuto per l'occupazione senza titolo fino alla decorrenza della concessione, comprensivo degli interessi legali maturati, maggiorato del cinquanta per cento, oltre alla sanzione di cui all'art. 40.

9. L'indennizzo è determinato con gli stessi criteri adottati per la determinazione del canone di cui all'art. 35.

10. In caso di mancato rilascio del provvedimento di concessione in quanto incompatibile con il regime idraulico del corso d'acqua e con i vincoli normativi stabiliti per l'area interessata, il soggetto occupante deve liberare l'area e i beni utilizzati senza titolo e ripristinare a proprie spese lo stato dei luoghi entro e non oltre centoottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente comma il settore competente procede ai sensi dell'art. 23.

11. Qualora la tipologia di uso del demanio e delle relative aree rientri nei casi di cui all'art. 13, la durata della concessione è stabilita ai sensi dell'art. 5.

Art. 42.

Rideterminazione dei canoni per l'anno 2016

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento ed entro quindici giorni dal rilascio delle concessioni di cui all'art. 41, i settori competenti

provvedono a fornire al settore regionale competente in materia di tributi gli importi relativi alla rideterminazione del canone per l'anno 2016 delle concessioni in atto, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento e dalla deliberazione di cui all'art. 6 della legge regionale n. 80/2015.

2. Per le concessioni in atto rilasciate anteriormente al 1° gennaio 2016, la Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 1, può rideterminare la scadenza dei canoni al fine di riallineare gli stessi all'anno solare.

Art. 43.

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si applica la vigente normativa di settore e le disposizioni statali e regionali in materia di procedimento amministrativo.

2. Per le opere idrauliche, di bonifica e le relative aree appartenenti al demanio regionale per quanto compatibile con il presente regolamento e non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana») e al relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. 23 novembre 2005, n. 61/R.

Art. 44.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 12 agosto 2016

La Vicepresidente: BARNI

16R00454



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 9 agosto 2016, n. 59, della Regione Toscana concernente «Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010. (Pubblicata sul B.U. n. 35 del 12/08/2016).».


Con riferimento alla legge regionale in oggetto, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 35 del 12 agosto 2016, Parte prima, si segnala che, per mero errore materiale alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 2, introduttivo dell'articolo 44-*bis* nella legge regionale n. 21/2010, le parole «comma 1, lettera *a)*» sono da leggersi come «comma 1».

16R00481


VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUG-08) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 0 2 2 5 *

€ 3,00

